560377257 30/12/2021 11:13:15

SEGUE INVIO P13

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497010-7044
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web *www.urbanistica.provincia.tn.it*

4348 del 31/12/21

AL COMUNE DI
CAVARENO

ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
CLES - TN

e, p.c. AL SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI

CO... N. 4348 ... di Prot. 31/12/21

S013/2021/18.2.2-2020-7/RS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di CAVARENO, Variante n. 4-2019 di assestamento generale al piano regolatore generale con adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE Rif. Delib. Cons. n. 37 dd. 28.12.2020 (prat. 2784) - trasmissione elaborati

Si trasmette in allegato copia della deliberazione della Giunta provinciale n. 2263 del 23 dicembre 2021 di approvazione con modifiche della pratica in oggetto e copia degli elaborati relativi.

In relazione alla costituzione delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, si rammenta che copia degli elaborati di variante viene inviata alla Comunità anche ai fini dei compiti istruttori della medesima commissione.

Si richiama che la variante entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 avvenuta in data 30 dicembre 2021.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione del piano nel sito istituzionale del Comune o del Consorzio dei comuni, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della L.P. 15/2015 nonché ai fini del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2263 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI CAVARENO Variante n. 4-2019 di assestamento generale al piano regolatore generale con adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

COMUNE DI CAVARENO
N. 4348 di Prot.
PERVENUTO IL 31/12/21

Il giorno **23 Dicembre 2021** ad ore **08:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		STEFANIA SEGNANA
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 31 di data 30 ottobre 2019 il Comune di CAVARENO, ha adottato in via preliminare la variante. 4-2019 al PRG "Assestamento generale" ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. (*Legge provinciale per il governo del territorio*), secondo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge.

La variante in esame costituisce una generale rivisitazione delle vigenti previsioni urbanistiche in conformità al quadro pianificatorio vigente e ai nuovi contenuti della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, Sulla base dello stato attuale di attuazione dello strumento urbanistico, la variante propone un aggiornamento dei suoi contenuti con l'introduzione di nuove previsioni urbanistiche relative al sistema insediativo-produttivo e infrastrutturale in recepimento anche di istanze di privati relative ad esigenze abitative di prima casa favorendo, inoltre, l'attuazione di iniziative già previste dal PRG. In particolare la variante, redatta secondo le specificazioni tecniche per l'uniformità e l'omogeneità della pianificazione per il governo del territorio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008, propone un rafforzamento della norma di attuazione a salvaguardia delle aree prative dei Pradiei, la verifica delle previsioni urbanistiche soggette a pianificazione attuativa venute a scadenza e di quelle preordinate all'esproprio di cui all'articolo 48 della legge 15/2015, con particolare riferimento alla viabilità di circonvallazione ovest dell'abitato, l'inserimento di nuove aree di interesse pubblico (campo sportivo e ampliamento cimitero) e modifiche al sistema insediativo con riguardo alle aree alberghiere e artigianali. Conseguentemente la variante prevede anche un adeguamento normativo ai nuovi contenuti della legge provinciale 15/2015 e s.m. e alle disposizioni regolamentari contenute nel nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP), approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, con la conversione degli indici edificatori ai nuovi parametri urbanistici di cui all'articolo 3 del richiamato Regolamento.

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della l.p.15/15, il Comune di Cavareno, in sede di adozione preliminare della variante, ha dato atto di aver predisposto la "Rendicontazione urbanistica". In tale documento, allegato alla variante, cui si rinvia, l'Amministrazione comunale ha ritenuto che la variante non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico-ambientale del territorio e non introduce previsioni urbanistiche riferite ad opere soggette alla valutazione di impatto ambientale.

A sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante l'Amministrazione comunale, verificata l'insussistenza di soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti, ha espresso parere favorevole alle modifiche che hanno interessato le aree gravate da uso civico di proprietà, riportando nel testo la descrizione delle modifiche e le motivazioni a sostegno delle medesime come rappresentate nella "Relazione illustrativa" allegata alla variante, nella parte relativa alla valutazione dei beni soggetti ad uso civici.

Gli elaborati di variante sono pervenuti in formato cartaceo con nota assunta in atti sub protocollo 3306 di data 07 gennaio 2020 insieme all'attestazione del progettista della corrispondenza della copia digitale, trasmessa per via telematica tramite il sistema di Gestione dei piani urbanistici (GPU), alla documentazione cartacea presentata in scala grafica.

Per esigenze istruttorie e per la complessità della variante il procedimento di valutazione della variante è stato sospeso per 30 giorni con nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 10 marzo 2020, protocollo 157993.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con i piani stralcio del PTC della Val di Non e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti

strutture provinciali, con nota di data 30 luglio 2020 è stata convocata, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione che, a seguito delle sospensioni legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte ai sensi del DPCM del 9 marzo 2020, si è svolta in data 11 settembre 2020. Con la suddetta nota di convocazione il procedimento di valutazione della variante è stato conseguentemente sospeso per ulteriori trenta giorni.

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle diverse tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. 15/15, con il parere conclusivo n. 48 di data 11 settembre 2020.

In tale parere la Conferenza, tenuto conto dell'elevato numero di modifiche proposte e delle conseguenti numerose osservazioni espresse dalle strutture provinciali competenti in merito alle problematiche emerse in sede di valutazione della variante, ne ha subordinato l'adozione definitiva ad un ulteriore approfondimento e alla modifica dei corrispondenti contenuti secondo quanto illustrato nel testo della citata valutazione che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A); relativamente alla sicurezza del territorio sono state riportate nel parere le valutazioni e le richieste di approfondimento e verifica espresse dai Servizi competenti in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio; in merito alla verifica rispetto al quadro strutturale del Piano Urbanistico Provinciale, il parere ha richiamato le valutazioni espresse dai diversi servizi provinciali interpellati per ambito di competenza, integrate con gli elementi di valutazione emersi nel corso della Conferenza di pianificazione. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico sono stati espressi una serie di rilievi per i quali si è richiesto l'esame e l'approfondimento sotto il profilo del merito, secondo le osservazioni espresse in sede di Conferenza, con riguardo in particolare alle previsioni che hanno ridefinito le aree dei Pradiei, le aree a bosco, le aree produttive contraddistinte dalle varianti n. 9, 14, 16, l'area agricola individuata con la variante n.18 e le aree alberghiere di cui alle varianti n. 10, 34a e 34b. Infine la Conferenza di pianificazione, con riferimento all'inserimento delle nuove aree di pubblico interesse, ha richiesto un'integrazione della verifica condotta rispetto agli standard urbanistici e ha riportato i rilievi che sono stati espressi in sede di valutazione provinciale in merito agli articoli delle norme di attuazione che richiedono un'ulteriore verifica e approfondimento con particolare riferimento alle previsioni normative che modificano l'assetto pianificatorio preesistente in modo sostanziale.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 08 gennaio 2020, tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, nonché delle sospensioni a far data dal giorno 23 febbraio 2020 e fino al giorno 8 giugno 2020, disposte ai sensi delle ordinanze riguardanti "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato concluso entro il termine di legge.

Con nota Prot. n. 569610 di data 18 settembre 2020 il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 48/20 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di Cavareno la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 37 di data 28 dicembre 2020, ha provveduto alla definitiva adozione della variante al PRG ridefinendone i contenuti sulla base delle considerazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella summenzionata deliberazione di adozione definitiva; al riguardo il Comune ha controdedotto ai rilievi provinciali provvedendo a esporre nei documenti denominati "Recepimento Prescrizioni e Controdeduzioni", "Valutazione Osservazioni", le motivazioni e le argomentazioni a supporto dell'aggiornamento della variante operato in sede di adozione definitiva, fornendo, come richiesto, ulteriori elementi a sostegno delle nuove previsioni

introdotte in accoglimento delle osservazioni pervenute nella fase di deposito e di quelle che ha ritenuto di confermare;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state valutate e pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione correlata a quelle pubblicate.

Infine, con nota di data 27 gennaio 2021, registrata al protocollo provinciale con il n. 52902, la documentazione di variante definitivamente adottata è pervenuta alla Provincia nella versione cartacea, completa di attestazione di corrispondenza alla versione digitale fornita mediante sistema GPU.

Con nota del 03 febbraio 2021, protocollo 76174, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante per chiarimenti riguardo alla mancata partecipazione alla seduta consiliare di adozione definitiva della variante dei Consiglieri De Bertoldi Monika e Springhetti Filippo e il Comune ha giustificato il loro allontanamento con nota di data 09 febbraio 2021, consentendo la ripresa del procedimento di approvazione della variante in esame.

Relativamente all'iter procedurale della variante, si precisa che, in data 16 marzo 2021 è stata indetta la Conferenza di servizi ai fini dell'acquisizione dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali sulla variante definitivamente adottata.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico, considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 04 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 02 ottobre 2020, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG in vigore ed adottati, in data 23 marzo 2023, è stata indetta la conferenza di servizi nell'ambito della quale le strutture competenti hanno valutato sia le modifiche introdotte in sede di adozione definitiva della variante in accoglimento dei rilievi provinciali e delle osservazioni presentate, sia quelle già esaminate in sede preliminare ai fini di verificare le interferenze di tutte le nuove previsioni urbanistiche con la nuova cartografia della Carta della Pericolosità.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi motivazionali forniti dal Comune, nonché rispetto alle nuove osservazioni espresse dalle strutture competenti in materia di pericolo idrogeologico in sede di Conferenza di servizi di data 23 marzo 2021, ha espresso il parere conclusivo di cui alla nota di data 29 marzo 2021, protocollo provinciale n.217416, comprensivo degli esiti delle summenzionate conferenze dei servizi rispettivamente di data 23 marzo 2021 e di data 16 marzo 2021, costituenti gli Allegati 1 e 2 della nota conclusiva.

Con detto parere, allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), il Servizio provinciale, sulla base anche delle nuove osservazioni espresse dalle strutture provinciali interpellate, ha subordinato l'approvazione della variante ad una ulteriore integrazione cartografica e normativa degli elaborati, nonché ad un approfondimento di alcuni aspetti secondo quanto rappresentato e chiarito nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le questioni esposte nel testo riportante la valutazione stessa. Contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati.

A seguito della nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 29 marzo 2021, il Comune di Cavareno ha fatto pervenire con nota assunta in atti sub prot. n. 888732 di data 09 dicembre 2021 quattro copie degli elaborati di variante modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in sede di valutazione conclusiva

della variante definitivamente adottata.

In considerazione di quanto sopra esposto, alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte negli elaborati di piano, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante 4-2019 al piano regolatore generale del Comune di Cavareno adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 37 di data 28 dicembre 2020, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati secondo quanto richiesto nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Cavareno, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 28 gennaio 2021 e, tenuto conto delle sospensioni intervenute, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione con un ritardo di giorni rispetto al termine di 7 giorni, fissato per il procedimento.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.P. 7.08.2003, n. 7;

- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;

- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare la variante 4-2019 al PRG del comune di CAVARENO adottata definitivamente dal Comune con deliberazione consiliare n. 37 di data 28 dicembre 2020, con le modifiche apportate con il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 48 di data 11 settembre 2020 e con la nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 29 marzo 2021, protocollo n.217416, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati di piano i quali, così modificati e integrati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (sub lettera C);

2. di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 48 di data 11 settembre 2020, corrispondente all'allegato A) e la nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 29 marzo 2021, protocollo n. 217416, corrispondente all'allegato B);

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4. di dare atto che l'approvazione della variante al PRG del Comune di Cavareno costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3, del medesimo Regolamento, in materia di conversione degli indici

urbanistici;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL.A

002 ALL.B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 48/2020 DEL 11 SETTEMBRE 2020

Oggetto: Comune di CAVARENO: Variante al PRG n. 4-2019 relativa all'assestamento generale e adeguamento al RUEP (pratica 2784) – Rif. Delib. cons. n. 31 del 30 ottobre 2019 – prima adozione

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 9.00, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 460467 di data 30 luglio 2020, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.
Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione è stata convocata in "videoconferenza" con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento.
I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link https://meet.google.com/pdf-uyks-aex.
con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera.
I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione, dal Presidente della Conferenza e dichiarano di essere soli nella stanza dalla quale sono collegati.
Si è quindi preso atto delle presenze (a tal fine farà fede la videoregistrazione della conferenza effettuata con la modalità "registra riunione" del sistema meet di Google) e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Sig. Gilberto Zani	Comune di Cavareno	Sindaco	
Arch. Remo Zulberti	Comune di Cavareno	Progettista	
	Servizio Geologico		**Parere** Prot. n.206691 del 10/04/2020
	Servizio Bacini Montani		**Parere** Prot. n. 225344 del 23/04/2020
	Agenzia Provinciale per le Risorse		**Parere**

	Idriche e L'Energia (Aprie) Ufficio Studi e Pianificazione		Prot. n. 564019del 16/09/2020
	Servizio Foreste e Fauna		**Parere** Prot. n. 506584 del 20/08/2020
	Servizio Turismo e Sport		**Parere** Prot. n. 129991 del 25/02/2020
	Servizio Agricoltura		**Parere** Prot. n. 152321 del 06/03/2020
	Appa – Settore Qualità ambientale		**Parere** Prot. n. 158480 del 10/03/2020
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie		**Parere** Prot. n. 178443 del 23/03/2020
	Servizio Gestione Strade		**Parere** Prot. n. 178443 del 23/03/2020
	Azienda Provinciale per i Servizio Sanitari – (Ufficio igiene e sanità pubblica)		**Parere** Prot. n. 506584 del 20/08/2020
	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette		**Parere** Prot. n. 553640 del 11/09/2020
Arch. Elisa Coletti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Arch. Nicla D'Aquilio	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Presidente	

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 9,13.

Premessa

Il Comune di Cavareno con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 30 ottobre 2019 ha adottato una variante relativa al piano regolatore, denominata "Assestamento generale, 4-2019".

In data 7 gennaio 2020 (prot. 3306) è stata trasmessa la documentazione. Il 10 marzo 2020 (prot. n. 157993), il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, tenuto conto delle esigenze istruttorie e del carico di lavoro straordinario che questo numero di varianti al PRG ha determinato sul Servizio e sulle altre Strutture provinciali coinvolte nell'esame dei piano urbanistici, ha sospeso i termini del procedimento per 30 giorni.

Sono di seguito intervenute le sospensioni legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le quali si rinvia all'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 1 giugno

2020 prot. 296879. A seguire, considerato il contenuto del DPCM del 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di prevenzione già previste per alcune zone dal DPCM dell'8 marzo 2020, e valutata l'opportunità di ridurre gli impegni che prevedono la necessaria presenza di più persone anche al fine di ridurre la necessità di spostamenti delle stesse la Conferenza è stata fissata per il giorno 11 settembre 2020 ed il procedimento è stato contestualmente sospeso per 30 giorni (prot. n. 460467 di data 30 luglio 2020).

Contenuti della variante

La delibera di adozione preliminare richiama in forma sintetica gli obiettivi perseguiti dalla variante in esame. Con essa il Comune ha inteso rafforzare la disciplina a tutela delle aree dei "Pradiei", rivedere le previsioni inerenti aree soggette a vincoli espropriativi o piani attuativi che hanno perso efficacia, aggiornare le previsioni relative alla viabilità locale, inserire nuove previsioni di pubblico interesse e, infine, introdurre modifiche alle previsioni insediative, con riguardo alle zone alberghiere. Il sindaco ed il Progettista hanno indicato inoltre che si è scelto di affrontare con attenzione i temi relativi alla revisione dell'area del campo sportivo a sud dell'abitato, della zona artigianale ad est con la relativa previsione viabilistica

Nell'ambito del procedimento di variante il Comune ha pubblicato l'avviso di cui all'art. 37 della l.p. 15/2015. Come indicato dalla relazione illustrativa, il Comune ha accolto le tre richieste pertinenti con gli obiettivi di cui all'avviso (varianti nn. 5, 15 e 34).

La variante in esame interviene a seguito delle ulteriori tre varianti promosse dal Comune nell'anno 2019, denominate varianti nn. 1-2019, 2-2019, 3-2019 e 5-2019. Relativamente a tale aspetto si richiama che l'adozione definitiva della presente variante dovrà considerare i contenuti di queste ultime che alla data odierna risultano approvate. Spetta alla documentazione prodotta in adozione definitiva fare sintesi dei contenuti, provvedendo a distinguere le eventuali modifiche introdotte quali aggiornamento rispetto alle varianti approvate dalle modifiche promosse dalla presente variante (comprensive delle modifiche richieste dal presente verbale e da esse differenziate).

Si prende atto che la delibera di adozione chiarisce che sono da applicarsi le misure di salvaguardia di cui all'art. 47 della l.p. 15/2015.

La variante in esame interessa beni gravati da uso civico. La deliberazione di adozione indica che, essendo assente un'Amministrazione Separata per l'amministrazione dei beni d'uso civico costituita sul territorio di riferimento, la valutazione in merito alla modifica della destinazione urbanistica di tali beni è in capo al Comune di Cavareno. La valutazione di competenza è stata resa attraverso la delibera di adozione preliminare con riferimento all'art. 18 della l.p.6/2005.

Elementi della variante

La presente variante è costituita dalla relazione illustrativa, che comprende la rendicontazione urbanistica, dalle norme di attuazione (versione di progetto e di raffronto) e dagli elaborati cartografici riferiti al sistema insediativo (nella versione di progetto - tavole B1 e B2 – e di raffronto – Tavole V1 e V2). Il documento "Elenco delle varianti con valutazione preventiva del rischio idrogeologico PGUAP) accompagna la variante.

Risultano essere stati forniti, sia in versione cartacea che digitale, due ulteriori elaborati denominati "Ortofoto con sistema insediativo – numerazione varianti puntuali" (tavole 0.1 e 0.2), ancorché non richiamati tra gli atti della delibera di adozione preliminare. Non vengono pertanto assunti come riferimento per la valutazione, se non come supporto a fini istruttori.

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che tutti i documenti di piano (es. cartografia, apparato normativo,etc.) dovranno porre in evidenza le integrazioni addotte e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste in occasione della Conferenza di pianificazione. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare.

Varianti non perimetrate

Nel corso dell'istruttoria della variante, sono state individuate alcune modifiche cartografiche non espressamente evidenziate negli elaborati di raffronto. Alcune di queste risultano desumibili da descrizioni rese dalla relazione illustrativa, ma risulta comunque complesso comprendere a quale zona dell'abitato facciano riferimento.

Formalmente tali modifiche non sono state individuate negli elaborati di piano adottati, al fine di consentirne la valutazione da parte delle strutture provinciali per gli aspetti di merito nonché la consultazione in fase di pubblicità. L'Amministrazione dovrà valutare la conferma o lo stralcio delle stesse in fase di adozione definitiva. A tale proposito si coglie l'occasione per chiarire che, qualora le modifiche venissero confermate, l'espressione del parere di merito viene rinviato alla valutazione dell'adozione definitiva. Si richiamano:

1. l'area individuata come agricola locale posta al limitare sud della variante n. 7, stretta tra le varianti nn. 8 e 5.
2. le modifiche all'area di difesa paesaggistica.

Si riscontra inoltre che la perimetrazione dell'area interessata dalla variante n.22, definita attraverso lo shape V100, interessa aree esterne agli elaborati cartografici adottati (tavole V1 e B1) e che non risulta essere stata fornito l'elaborato cartografico a scala maggiore né nella versione di progetto, né in quella di raffronto.

Valutazione ambientale strategica

Posto che, in data 07 marzo 2010 è entrato in vigore il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., il Comune di Cavareno in fase di adozione preliminare in ottemperanza alle disposizioni fissate dal regolamento sopra menzionato e dal piano urbanistico provinciale, ha provveduto a redigere l'elaborato corrispondente alla Rendicontazione urbanistica (ricondotto all'interno della Relazione illustrativa), tramite la quale è stato possibile verificare che la variante in esame non produce effetti significativi sull'ambiente e che non introduce previsioni urbanistiche riferite ad opere soggette alla valutazione di impatto ambientale.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il terzo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, i Servizi provinciali competenti in materia di verifica preventiva del rischio idrogeologico hanno reso il proprio parere in seno alla Conferenza o antecedentemente ad essa.

Il Servizio Bacini montani per gli aspetti di competenza, in data 23 aprile 2020 (prot. n. 225344) ha comunicato quanto segue:

Esame varianti In linea generale le varianti proposte si ritengono ammissibili in quanto non interferiscono in modo significativo con la rete idrografica e con aree a pericolosità imputabili alla medesima. Si specifica che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata.

- V6 - Positivo Si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..
- V20 - Positivo Si segnala che la variante intercetta un corso d'acqua di cui va garantita la continuità e la funzionalità in caso di intervento.
- V21 - Positivo Si segnala che la variante si localizza in prossimità di un corso d'acqua e che in parte è 'critica recuperabile' per la CSG (fascia di criticità confermata dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata).
- R1 - Positivo Si segnala che la variante si localizza in prossimità di un corso d'acqua e che in parte è 'critica recuperabile' per la CSG (criticità in parte confermata dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata).

Si evidenziano per ultimo i seguenti aspetti di carattere generale:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22- 124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Il Servizio Geologico, in data 10 aprile 2020 (prot. n. 206691), ha espresso il seguente parere:

"Sono stati esaminati i documenti relativi al Piano in oggetto, verificando le diverse varianti puntuali in funzione delle penalità individuate nella Carta di Sintesi Geologica (CSG), oggi in vigore, ed in relazione alla presenza di aree di salvaguardia nella Carta delle Risorse Idriche del PUP.

E' stata inoltre valutata la variazione di uso del suolo confrontandola con la cartografia del Rischio nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP).
Sono stati consultati infine sia la cartografia geologica della Provincia autonoma di Trento, sia i dati a disposizione dello scrivente Servizio, relativi ai dissesti e agli eventi franosi sul territorio provinciale, che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili sono stati utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale.

Si esprimono pertanto le seguenti considerazioni dal punto di vista geologico.

Variante 26: da "parcheggio" ad "area sosta camper". L'area in variante è limitrofa al parcheggio esistente nella zona dei "campi da golf", a valle dell'omonima infrastruttura stradale. Nella carta di Sintesi Geologica del PUP è stata ritenuta "senza penalità". Tuttavia, si osserva che a monte dell'infrastruttura vi è un versante boscato caratterizzato anche da affioramenti rocciosi appartenenti alla Formazione dello Sciliar. Questo rilievo potrebbe quindi essere considerato come un'area sorgente di crolli rocciosi, in quanto dai dati a nostra disposizione per la redazione della Carta della Pericolosità, come indicato in premessa, viene evidenziata una possibile interferenza dell'area sotto strada con la suddetta criticità.

Si ritiene quindi che eventuali interventi, in questo settore di variante, debbano essere supportati da una verifica sui crolli rocciosi, che eventualmente escluda la pericolosità da crolli di grosse volumetrie rocciose oppure che individui gli idonei accorgimenti costruttivi, di progettazione o di opere di protezione dal pericolo segnalato.
Al fine di garantire il rispetto della qualità e quantità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, si rileva che le seguenti varianti ricadono in area di salvaguardia idrogeologica di alcuni pozzi e sorgenti, così come indicati sulla Carta delle Risorse Idriche del PUP (3° Aggiornamento), per le quali si richiamano le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle relative norme di riferimento:
- variante 22 (da pascolo e piste da sci ad agricola e pista da sci) ricade in zona di rispetto e di protezione del pozzo 3003 Cavareno;
- variante 32 (riconoscimento di un parcheggio pubblico con ampliamento dell'esistente) ricade in area di rispetto idrogeologico della sorgente 8257.

Infine dall'esame delle norme allegate al Piano, in riferimento alla Carta delle Risorse Idriche del PUP, si suggerisce di richiamare in norma il terzo aggiornamento della cartografia approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1941 di data 12 ottobre 2018".

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in data 10 marzo 2020 (prot. n. 158480) ha segnalato quanto segue:

"TUTELA DELLE ACQUE Si rammenta il D.G.P. n. 1558 del 24 Agosto 2018 la quale sancisce che la programmazione delle colture in Val di Non non deve determinare incrementi dei fabbisogni irrigui. In particolare le varianti n. v5, n. v7, n. v8, n. v16 e n. v33/v33h hanno come nuova destinazione d'uso quella agricola; quindi, essendo potenzialmente in contrasto con il regolamento sopra citato, dovranno orientarsi verso tali criteri. Preme evidenziare che la Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e

di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano.

In particolare, si evidenzia che la variante n. v32 (ampliamento parcheggio esistente) ricade in un'area di rispetto idrogeologico di pozzi e/o sorgenti; preme sottolineare che nelle zone di rispetto idrogeologico è vietato, tra le altre attività: "[...] dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, impianti di trattamento e gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli." La variante n. v22 (pista da sciabile ed agricolo) ricade in una area di tutela di pozzi e/o sorgenti ove valgono le seguenti prescrizioni: "[...] fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo – ad eccezione delle acque bianche non inquinate – lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato."

INQUINAMENTO ACUSTICO In merito all'impatto acustico si rimanda all'Art. 2 bis delle NdA del Prg che interessa la variante n. v15 quale area residenziale di completamento B2a in prossimità di un'area produttiva, da cui la necessità valutare se si debba intervenire per rimanere entro i limiti previsti dalla suddetta normativa".

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Turismo

Il Servizio Turismo e sport in data 25 febbraio 2020 (prot. n. 129991) ha reso il seguente parere:

"La variante prevede l'adeguamento al nuovo regolamento provinciale, aggiornamento cartografico, valutazione richieste di inedificabilità, insediamenti storici e previsioni di interesse pubblico. Per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, si segnalano i seguenti aspetti, relativi alle norme di attuazione:

- art. 17.1-D4 Zona Alberghiera comma 6 Nella zona distinta dalla sigla A8 sono ammessi i fabbricati sia a destinazione alberghiera che extra alberghiera, nell'area alberghiera A3 per la c.d. baita Mexico, è ammessa la destinazione sia alberghiera che extra alberghiera ad esclusione di appartamenti vacanze. L'art. 30 della lp. 7/2002 prevede 7 tipologie di strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui gli affittacamere, le case e appartamenti per vacanze e gli ostelli si possono ritenere compatibili con l'attività alberghiera. Sarà quindi opportuno indicare puntualmente le tipologie di esercizi extra-alberghieri ammissibili. Sarebbe comunque auspicabile l'individuazione con specifico retino (D205_P) delle aree extra-alberghiere.
- art. 19.5 - F5 Parcheggi comma 6 Si corregga la dicitura "aree sosta camper" con la denominazione "aree di sosta attrezzate per autocaravan", prevista dall'art. 8 della l.p. 19/2002.

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Cavareno subordinatamente alle indicazioni riportate.

Viabilità

In data 23 marzo 2020 (prot. n. 178443) l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche ha reso il seguente parere:

"Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- In merito alle varianti n. 18 (area produttiva) 19 (cimitero di progetto) 20 (viabilità locale di potenziamento) si rileva che le stesse si sviluppano tra le km. 12,700 – 13,200 circa della S.S. 43 dir Sarnonico, di competenza provinciale. Si ricorda che l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla delibera della giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. Per quanto riguarda la variante n. 20, si prescrive che l'intervento sia sviluppato tenendo conto che riguarda aree prossime ad un tratto della S.S. 43 dir oggetto di interventi di potenziamento e sistemazione già in atto, in modo da assicurarne la compatibilità con questi ultimi, e curando l'intersezione con la S.S. 43 dir sulla quale la

strada locale si attesta. In relazione a quanto sopra è opportuno che il relativo progetto sia sottoposto all'esame del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e del Servizio Gestione Strade già a partire dalla fase preliminare di studio. Ciò anche in considerazione del fatto che allo stato non sono disponibili elaborati grafici su cui esprimere il parere di merito sulla variante in esame per gli aspetti viabilistici di competenza delle strutture in intestazione;

- In merito alla variante n. 26 in loc. Campi da golf, si segnala che la nuova area destinata a sosta dei camper, si colloca in fascia di rispetto stradale della S.P. 229 di competenza provinciale. In base alla norma di attuazione del PRG (art. 19.5 comma 6), si evince che .. "l'area dovrà essere dotata di servizio scarico reflui collegato alla fognatura pubblica .. potranno essere realizzati volumi tecnici .. per un volume massimo di 200mc .. è ammessa la realizzazione di parcheggio interrato". Si invita fin d'ora, l'Amministrazione comunale ad approfondire la soluzione progettuale, in maniera tale da non creare situazioni di pericolo per la limitrofa viabilità di competenza provinciale. A riguardo, si precisa che:
  - l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla delibera della giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013; • l'accessibilità alla nuova area dovrà avvenire tassativamente dal parcheggio esistente, senza creare nessun nuovo accesso lungo la S.P. 229;
  - tutte le nuove opere (anche a verde) e l'illuminazione pubblica, dovranno essere conformi al codice della strada, non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo alla circolazione lungo la viabilità di competenza provinciale;
  - per quanto riguarda la realizzazione del nuovo tratto di collettore fognario, allo stato attuale non è possibile esprimersi. Si invita l'amministrazione comunale già a partire dalla fase preliminare della progettazione, a prendere contatti con il Servizio Gestione Strade, in modo da verificare possibili interferenze con la viabilità di competenza provinciale;
  - infine, si ricorda che la soluzione tecnica, dovrà acquisire la necessaria autorizzazione di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
  - In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;
  - Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
  - Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".

Aree protette

Il Servizio Sviluppo e Aree protette, con parere di data 11 marzo 2020 (prot. n. 553640), ha segnalato quanto segue:

"Nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree protette:

DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CODICE (NATURA 2000)
Tieza	Riserva locale	-
Loni	Riserva locale	-

In generale si chiede di correggere, nella Relazione illustrativa e nelle Norme di attuazione, le denominazioni di "Riserva naturale locale – Biotopo", "Riserva naturale locale" e "Biotopo" sostituendole con "Riserva locale", unica denominazione per questo tipo di area protetta prevista dalla LP 11/2007 art. 34, comma 1, lettera d). Si chiede inoltre di sostituire la denominazione "Servizio Parchi e Conservazione della Natura" con "struttura provinciale competente in materia di aree protette". Con particolare riferimento all'art. 20.7 - G7 Riserva naturale locale – Biotopo delle Norme di attuazione, si chiede di aggiornare il riferimento normativo all'art.3 della L.P. n. 14/86, con il riferimento all'art. 46 della L. P. n. 11/2007 e relativa formulazione dei divieti, che peraltro vanno a costituire dei sottopunti del comma 3 e non commi ulteriori. La Riserva locale

"Loni" si estende sui Comuni di Cavareno per 0,1759 ha e Ruffré-Mendola per 0,9590 ha. Dall'analisi dello shapefile Z317_P, risulta che la porzione di Riserva locale sul Comune di Cavareno è stata riconfinata con sottrazione di superficie e conseguente separazione dalla parte localizzata nel Comune adiacente. Si chiede di riportare il limite settentrionale della porzione di Riserva locale in Comune di Cavareno in coincidenza con il confine del Comune amministrativo, per garantire la continuità dell'area protetta con la porzione in Comune di Ruffré-Mendola.
Per quanto riguarda la Riserva locale Tieza, al fine di garantire una maggiore tutela della zona umida, anche ai fini della conservazione del Re di quaglie (Crex crex) specie dell'Allegato 1 Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, si suggerisce di ampliarne l'estensione alle aree attualmente occupate da alte erbe corrispondenti alle pp.ff. 501/3, 553/2, 553/3 e possibilmente, di appoggiare i
confini della Riserva locale a quelli delle particelle catastali. Più in generale, considerata la funzione ecologica e paesaggistica del Rio Moscabio, affiancato da esemplari monumentali di salice, arbusti e alte erbe con importante funzione di fascia tampone, unita alla sua attuale scarsa qualità delle acque (stato non buono), si suggerisce di valutare l'estensione della Riserva locale all'intero corso del torrente, prevedendo per il futuro l'avvio di azioni di rinaturalizzazione dello stesso, volte in primis a migliorarne la qualità delle acque, quali fasce tampone, lagunaggi e articolazione del corso d'acqua.
Tutto ciò premesso, il parere sulla Variante al piano regolatore generale del Comune di Cavareno è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto".

Aree cimiteriali

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in data 29 aprile 2020 (prot. n. 236323) ha evidenziato quanto segue:

"Si esprime parere igienico sanitario favorevole, per quanto di competenza, sulle varianti v11 e v19 che prevedono l'ampliamento dell'area cimiteriale e del relativo parcheggio.
Si chiede tuttavia al Comune di Cavareno di valutare l'effettiva carenza di spazi per inumazioni nel cimitero, vista la popolazione residente di appena un migliaio di abitanti, e se non sia risolutiva piuttosto la pianificazione periodica delle esumazioni ordinarie, previste dalla normativa".

Quanto indicato risulta meritevole di riflessione anche nei termini del contenimento dell'uso del suolo promosso dalla l.p. 15/2015.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Individuazione della nuova disciplina urbanistica a seguito della avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione

La presente variante ha posto tra i propri obiettivi l'individuazione di nuove destinazioni in presenza laddove vincoli preordinati all'espropriazione abbiano perso efficacia. La documentazione a supporto della variante non fornisce informazioni in merito alle verifiche condotte né rispetto alle date di inserimento dei vincoli. Risulta assente la descrizione delle aree interessate dalla reiterazione – che si presume siano quelle individuate attraverso lo shape V100, con codice R1, R2 e R3; per esse necessario descrivere espressamente e con puntualità le motivazioni della reiterazione, dimostrando la reale sussistenza della necessità di conservare la previsione urbanistica in relazione agli obiettivi attuali dell'amministrazione e considerando che la reiterazione rende possibile la richiesta di indennizzo da parte dei proprietari degli immobili.

Standard urbanistici

In considerazione della contrazione delle aree di interesse collettivo, la relazione illustrativa è integrata dalla verifica degli standard. Si apprezza la scelta di considerare anche la componente turistica quale fattore di verifica dei parametri di cui al D.M. 1444/1968.

Si riscontra tuttavia la necessità di modificare e perfezionare la verifica condotta. In coerenza con l'art. 10 del Regolamento va fatto in primo luogo fatto riferimento al trend demografico in crescita (rif. pag. 16) assumendo il parametro riferito ad un orizzonte temporale di lungo periodo, rispondente alla durata a tempo indeterminato delle previsioni di piano. A tale fine i dati di cui al paragrafo "Andamento demografico" - riferiti all'andamento della popolazione fino all'anno 2018 - dovranno essere integrati secondo la previsione di crescita e verificati rispetto alle potenzialità del piano.

In secondo luogo vanno riviste le superfici delle aree di interesse collettivo in ragione del raggio di influenza e della prossimità al centro abitato; si pone a questo proposito l'esempio delle ampie aree a parcheggio in loc. Mendola, che si configurano come spazi supporto degli impianti e non un servizio a supporto dell'abitato. Si è convenuto che il calcolo verrà approfondito con riferimento al solo abitato di Cavareno.

Modifiche relative a previsioni urbanistiche di pubblico interesse

Si chiede la verifica della variante n. 28 indicata come riferita all'inserimento di un nuovo parcheggio pubblico (su verde storico); dalla verifica istruttoria risulta che l'area è già destinata a parcheggio e che è ricompresa nel centro storico. In ogni caso, in coerenza con la legenda standard, trattandosi di un parcheggio di progetto, vanno rivisti sia il cartiglio che lo shape di riferimento (F306) modificando conseguentemente la legenda a corredo degli elaborati.

Relativamente alla variante n. 29 (area libera del centro storico, che la relazione riferisce come destinata a parcheggio) si segnala la mancata coerenza con la destinazione di cui alla variante al PRG n. 3-2019. Si segnala che se la variante in esame conferma la modifica, spetta a questa variante produrre il corrispondente elaborato cartografico, nella versione di progetto e di raffronto, ad oggi mancanti. Analogo rilievo vale per la variante n. 30 (percorso pedonale). Si ribadisce pertanto che pur comprendendo che in presenza di cinque distinti iter di modifica allo strumento urbanistico non sia semplice gestire le modifiche di diverse procedure, si richiama che non è possibile rappresentare all'interno della variante in esame destinazioni o variazioni di altra variante. Come indicato relativamente alla variante riferita all'adeguamento all'art. 105 della l.p. 15/2015 (prat. n. 2755, variante n. 4/2019), tutte le aree non riferite alla variante in esame, dovranno presentare la destinazione urbanistica di cui al piano in vigore, alla data del procedimento di adozione/adozione definitiva. Relativamente a tale rilievo si richiama che, con riferimento ad ambo le varianti, il progettista ha riferito che ritiene non possibile evitare la rappresentazione su ambio le varianti in corso delle modifiche proposte dall'una o dall'altra per due ragioni: da un lato i limiti del sistema GPU e dall'altro la volontà di assicurare che all'approvazione dell'una o dell'altra variante possa corrispondere l'approvazione di tutte le previsioni a prescindere dagli iter diversi. Relativamente al primo aspetto il Presidente ha suggerito un confronto con il Servizio, teso a comprendere se dal punto di vista informatico vi siano delle criticità e in caso affermativo come superarle ai fini dell'adozione definitiva.
In merito al secondo aspetto ha ricordato che tale problematica discende dalla scelta, fatta a monte, di distinguere le varianti in più iter anche se affrontate nello stesso momento. Ha precisato che ciascuna variante deve rappresentare ciò che essa propone. Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio ha ricordato che la variante in esame porta con sé le tavole delle aree esterne al solo centro storico, mentre l'altra variante a cui si fa riferimento le sole tavole delle aree ad esso interne; ha così proposto di mantenere la rappresentazione di ciascuna variante all'interno della zona di riferimento (interno o esterno al centro storico), comunque nel rispetto dell'iter delle due varianti.

Per le varianti n. 30 e 31 la relazione riferisce che la variante interviene riconoscendo le aree a parcheggio esistenti; in considerazione del fatto che da piano in vigore le arre risultano in parte a bosco e a pascolo, si chiedono al Comune elementi in merito alle procedure autorizzative delle opere in essere. In ogni caso, trattandosi di parcheggi esistenti, vanno corretti lo shape di riferimento ed il cartiglio per la variante n. 31, ove il parcheggio risulta di progetto.

Aree a bosco e pascolo

La relazione illustrativa descrive i casi in cui la presente variante ha rivisto la conformazione delle aree a pascolo – riducendo o stralciando aree a bosco – in base allo stato dei luoghi (varianti n. 33, lettere varie).

In primo luogo si richiama il parere del Servizio Foreste e fauna di data 10 settembre 2020 (prot. n. 550334):

"Vista la convocazione di cui all'oggetto, prot. n.460467 del 30 luglio 2020, si comunica quanto segue a seguito dell'esame delle varianti cartografiche e delle norme tecniche di attuazione. Per quanto riguarda la variante V25, nella quale viene stralciata l'area sosta camper, si esprime parere negativo per la prevista destinazione ad agricola locale, in quanto tale area risulta boscata ai sensi dell'art. 2 della l.p. 11/2007 e pertanto dovrà essere riportato lo stato dei luoghi. Per quanto riguarda le varianti n. V33a-g-h e V35 che prendono atto dello stato dei luoghi, si invita a ridefinire i perimetri escludendo le porzioni di aree boscate esistenti. Si ricorda, poi, che per le varianti n.V23, V26, V31, V32 e V34b che passano da bosco (oppure con altra destinazione, ma con presenza in tutto o in parte di area boscata), ad altra destinazione, è necessario, prima della realizzazione di opere che comporteranno asportazione di suolo boscato, ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi della l.p.11/2007 in quanto ricadenti in ambito tutelato dal vincolo idrogeologico.

Per quanto riguarda, infine, le Norme di Attuazione si segnala che all'art.19.6 "F6 Viabilità", al comma 5, per le caratteristiche dimensionali della viabilità forestale, è necessario inserire il riferimento alla normativa di settore ovvero al D.P.P. 3/11/2008 n.51-158/Leg".

Relativamente alla variante n. 35 (da bosco a pascolo) per la quale la relazione indica che viene riconosciuto lo stato dei luoghi, anche il Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio ha segnalato che dalla consultazione dell'ortofoto e di ulteriori mappe a disposizione risulta presente una parziale copertura di alberature e che, pertanto, l'area non pare riconducibile ad un pascolo. A riscontro di tale rilievo e con riguardo alla richiesta di riportare "lo stato dei luoghi" di cui al parere del Servizio Foreste e fauna, il progettista ha riferito che la variante ha scelto di ridefinire la conformazione di aree a pascolo, per consentire l'eliminazione della copertura a bosco ed ampliare le superfici a prato circostanti le attività. Ha quindi espresso perplessità rispetto ai rilievi resi. Si è quindi segnalato che tali rilievi – nel segnalare la non coerenza delle previsioni rispetto allo stato reale dei luoghi - hanno assunto come riferimento l'obiettivo che la relazione ha descritto e cioè la volontà di riconoscere lo stato dei luoghi. Si conviene quindi che le varianti necessitino di una descrizione più approfondita, che dia atto degli obiettivi descritti in occasione della Conferenza, descriva l'assetto paesaggistico di riferimento e fornisca gli elementi a supporto dell'indicazione del progettista che riferisce che le aree boscate in riduzione si configurano come situazioni di avanzamento del bosco risalenti agli anni più recenti. Si proceda analogamente con eventuali casi affini.

La descrizione riferita alla variante n. 22 (pista slittino) indica che si interviene "riconfinando" l'area prativa in base allo stato dei luoghi; si segnala che risulta invece essere stata cambiata la destinazione di zona assegnata all'area, la quale da pascolo è divenuta agricola locale. Sia ripristinata la destinazione in essere e in caso di ridefinizione della conformazione ai bordi, siano individuate come variate le sole aree addizionate o sottratte. In occasione della Conferenza il progettista ha confermato che trattasi di possibile errore materiale e che non si intendeva introdurre un'area agricola.

Piani attuativi

La variante n. 9 - riferita all'area produttiva esistente a sud-ovest del centro storico - stralcia il "PAG12 – Area artigianale di riqualificazione urbana" di cui all'art. 23.12 delle norme di attuazione sostituendolo con uno specifico riferimento normativo che rinvia ai nuovi commi 11 e 12 dell'art. 16.2 "D2-1 – Zona produttiva di livello locale". In occasione della Conferenza si è chiesto al Progettista ed al Sindaco di meglio chiarire le finalità della modifica proposta, posto che la relazione pare fare richiamo alla ripianificazione in ragione di "previsioni temporali decadute" ma non fornisce elementi puntuali. Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio ha evidenziato che se si è inteso fare richiamo al limite temporale di 5 anni di cui al comma 1 dell'art. 23.12, si rileva che la norma in vigore – attraverso il comma 2 dello stesso articolo – ha già previsto come intervenire una volta decorsi i cinque anni ed ha stabilito che va fatto ricorso ad un piano di riqualificazione urbana. Se si fosse invece inteso fare riferimento ai termini di efficacia della previsione del PRG che ha prescritto l'adozione del piano attuativo, si chiede di integrare la relazione riportando dati temporali e assumendo come riferimento i casi di cui alla l.p. 15/2015. Dal punto di vista della disciplina ricondotta alla norma, si rileva che il Comune ha inteso rinunciare alle limitazioni agli ampliamenti ammessi (solo per talune categorie di interventi) dal piano in vigore, introducendo la possibilità di un ampliamento generalizzato del 10% nel rispetto dell'ingombro planivolumetrico; a tal proposito si segnala che la percentuale di ampliamento manca del parametro di riferimento. La variante conferma, riformulandoli, gli accorgimenti tesi a tutela delle limitrofe aree residenziali. A fronte di tali rilievi, il Sindaco ed il Progettista hanno descritto le finalità della modifica – che andranno richiamate ed approondite nella documentazione di piano – riferendo che il progetto ambizioso a cui il piano in vigore fa riferimento è tramontato e che ad oggi non vi sono più possibilità di procedere secondo quanto previsto. Al contempo, hanno riferito che gli immobili sono stati interessati da svariate procedure di vendita, che hanno portato alla suddivisione in molteplici proprietà, situazione questa che rende particolarmente complessa interventi alla scala del piano attuativo. Data la presenza di numerose attività in essere, il sindaco ha riferito che attraverso l'innovazione normativa si intende consentire un buon uso degli spazi esistenti ed assicurare un margine di intervento per ciascuna porzione di manufatto.

La variante n. 10 estende la previsione dell'area alberghiera esistente sino al limitare occidentale della particella catastale, ridefinendo così il limite dell'area agricola di pregio che il PUP individua e che il PTC della Val di Non – ad oggi adottato definitivamente – ha confermato. Dall'esame della

cartografia del PUP si rileva che il limite pare essere stato definito in base alla strada sterrata che definiva il limite tra le aree pertinenziali dell'edificio e l'area prativa circostante. Sono stati chiesti chiarimenti in merito allo stato dei luoghi e a supporto della ridefinizione del perimetro, per comprendere se la modifica sia scrivibile ad una mera ridefinizione in base all'assetto catastale dell'area. Il progettista ha riferito che gli spazi attigui alla struttura ricettiva sono utilizzati come pertinenze della stessa e che pare si sia intervenuti a valle di una procedura di deroga. Si è convenuto che l'approfondimento verrà condotto in adozione definitiva. Si è infine evidenziato che l'area interessata dall'ampliamento è stata mantenuta, per errrore, all'interno delle aree di difesa paesaggistica.

Per le varianti nn. 14 e 16 la relazione riferisce che si interviene a seguito della avvenuta scadenza della previsione del PS2 (piano attuativo a fini speciali); l'ampia area produttiva viene confermata in corrispondenza dell'edificio esistente, considerandone le relative pertinenze, e la restante area viene ricondotta ad agricola locale. Si chiede di verificare la conformazione della variante V14 – diversa tra elaborato di raffronto e dato shape nella parte a settentrione. In occasione della Conferenza si è convenuto che è opportuno ricondurre ad area agricola locale la porzione di area a verde privato posta ad ovest della strada di progetto, riconoscendo così l'omogeneità degli appezzamenti.

La variante n. 18 propone la trasformazione del "Piano attuativo speciale – PS2" in "Piano attuativo per la riconversione aree – PIP3" e comporta la trasformazione dell'ampia area zootecnica ricadente entro area agricola locale e in parte di pregio (con porzioni in verde privato) in "Zona artigianale di livello locale" secondo gli elaborati e "Zona produttiva di livello locale – D2.1" secondo l'indicazione normativa (per quanto riguarda le differenti denominazioni qui richiamate, si rinvia ai rilievi resi al paragrafo riferito alla Cartografia).

Per quanto riguarda la scelta di piano si richiama in primo luogo il parere reso dal Servizio Agricoltura in data 6 marzo 2020 (prot. n. 152321):

"Per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si esprime forte perplessità circa la variante n. 18 relativa alla trasformazione dell'attuale area agricola (stalla con relativi annessi per l'allevamento di bovine da latte) in area produttiva locale. Ciò in virtù del fatto che tale area è collocata lungo la strada statale e pedonale che collega l'abitato di Sarnonico con quello di Cavareno, è adiacente alle area residenziale di Sarnonico e ad un albergo ed infine è inserita nelle aree prative che vanno a costituire i "Pradiei". Se l'intervento mira a riqualificare l'area si suggerisce di trasformare le particelle interessate in area agricola di pregio (dando luogo in tal modo a continuità all'area prativa dei Pradiei), delocalizzando la struttura o presso le attuali stalle (se si vuole mantenere l'attuale destinazione produttiva) oppure presso le aree produttive comunali già esistenti (ad esempio mantenendo l'area produttiva locale di progetto - V16 o presso l'area produttiva a sud del paese, nei pressi del centro raccolta materiali)".

Si evidenzia inoltre che dal punto di vista urbanistico risulta poco opportuna l'introduzione di una previsione dal carattere produttivo-commerciale entro un ambito agricolo dal carattere unitario, anche se in presenza dell'attuale struttura zootecnica. Tale scelta porterebbe all'estensione delle previsioni insediative verso il comune di Sarnonico, risultando non coerente con le indicazioni strategiche del PUP che attraverso i "limiti all'espansione dell'abitato" ha posto limiti allo sviluppo, "per richiamare l'attenzione su espansioni urbane che possono compromettere l'equilibrio territoriale e paesaggistico". Si rileva inoltre che per la collocazione di funzioni produttive e commerciali è più opportuno ricorrere alle aree già pianificate per tali fini e non ancora utilizzate. Si riscontra infine che la conformazione della nuova area produttiva interessa porzioni di aree agricole di pregio del PUP, che il PTC – adottato definitivamente – ha confermato. Per dimensioni e posizioni tale modifica non è riconducibile al mero perfezionamento dei limiti; non è riconducibile ai casi di riduzione di aree agricole ammesse all'art. 38 del PUP, oltre a non essere accompagnata risulta accompagnata da previsioni di compensazione. Considerati i rilievi di cui sopra, in occasione della Conferenza è stata resa una valutazione non favorevole.

A riscontro di quanto evidenziato, il Sindaco è intervenuto chiarendo le finalità della modifica. Ha riferito che l'Amministrazione ha cercato di trovare una soluzione alla difficile situazione in essere, attraverso il ricorso ad una rinnovata destinazione di zona; la struttura risale agli anni '60, presenta dimensioni notevoli, ospita un considerevole numero di capi (circa 450) e l'azienda del conduttore verte in una difficile situazione economica. Nel tempo l'amministrazione ha cercato di affrontare ulteriori problematiche, quali criticità dal punto di vista igienico-sanitario. La ricerca di una soluzione articolata ha portato il Comune a valutare, di concerto con il proprietario, la possibilità di delocalizzare la struttura zootecnica nell'area del paese ove trovano collocazione aziende affini; la

delocalizzazione è stata individuata come possibile a fronte dell'acquisto dell'area in esame da parte di un soggetto terzo, il cui interesse è volto alla realizzazione di un edificio destinato al commercio all'ingrosso. Il Progettista ha riferito che la proposta di variante pone le basi per una possibile soluzione al problema, senza chiaramente poter dare certezze quanto tempistiche ed effettiva realizzazione della complessa partita urbanistica e patrimoniale; relativamente a tale aspetto il relatore ha ricordato che gli accordi urbanistici sono uno strumento attraverso il quale le Amministrazioni possono affrontare e gestite partite complesse, nel pubblico interesse.
Il Presidente ha richiamato che gli aspetti relativi alla situazione igienico-sanitaria e ad altre problematiche gestionali avrebbero potuto essere affrontate anche con il supporto del Servizio Agricoltura e degli enti e servizi a ciò deputati, non per forza attraverso un cambio di destinazione di zona.

Alla valutazione non favorevole della variante n. 18, consegue una valutazione altrettanto non favorevole per la variante n. 20, introdotta a supporto dell'introduzione del nuovo PIP. Essa propone la trasformazione del percorso pedonale esistente – che corrisponde alla strada bianca che costeggia la SS43 tra Cavareno e Sarnonico servendo la struttura zootecnica esistente – in viabilità di potenziamento. Si rileva inoltre che pare non opportuna la scelta di duplicare gli assi stradali al solo fine di accedere ad un'area. Infine si rileva che un piano attuativo è uno strumento finalizzato anche ad assicurare la necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento; spetta al piano – e quindi all'attuatore – la definizione di tali opere e non al Comune, che con la variante n. 20 va di fatto a porre in capo a sé un'opera che ancorché individuata come di interesse pubblico risulta a supporto del solo intervento privato.

Tutela del paesaggio e del territorio: Pradiei, aree boscate e aree produttive

Il Comune attraverso la presente variante ha scelto di integrare la disciplina di riferimento delle aree di protezione paesaggistico ambientale e, contestualmente, di introdurre talune ulteriori disposizioni finalizzate a tutelare e valorizzare la specificità dei Pradiei. La relazione illustrativa riferisce che le innovazioni promosse dalla presente variante fanno parte di una serie di azioni apportate allo strumento urbanistico negli anni più recenti, in coerenza con le scelte di altre amministrazioni comunali dell'alta Valle di Non.
Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha ritenuto condivisibile l'introduzione di misure volte alla tutela del ruolo strategico dal punto di vista paesaggistico ed ambientale delle ampie aree prative. Si evidenzia tuttavia la necessità di circostanziare con puntualità le scelte, fornendo elementi a supporto delle stesse e circostanziate motivazioni paesaggistiche da riferirsi alle specificità del luogo e non solo agli approcci dei comuni contermini, all'obiettivo di costituire una rete di musei e parchi o alla valorizzazione turistica.
L'art. 20.10 "G10 Area di protezione paesaggistico ambientale" viene integrato con alcuni contenuti descrittivi e con precisazioni a carattere normativo. Si pone l'esempio del comma 5, ove il concetto di "inedificabilità" viene precisato; si comprende così che il comune – confermando la rilevante valenza paesaggistica riconosciuta dal piano in vigore – abbia inteso meglio chiarire che intende escludere la possibilità di realizzare anche costruzioni di limitate dimensioni ed accessorie (manufatti per la coltivazione dei fondi, apiari, piccoli fienili, etc.). Si segnala che l'inciso al comma 5 risulta un duplicato dell'ultimo periodo del comma 6 e va pertanto verificato. Con l'introduzione del nuovo comma 7 ha inoltre esteso gli interventi non ammessi (es. palificate, reti anti-grandine, serre, tunnel, cave, discariche, depositi etc), mutuano le scelte di comuni contermini.
Relativamente alle aree di protezione paesaggistico ambientale si evidenzia che non risultano essere state poste in evidenza le modifiche ad esse apportate. Si richiama inoltre che le stesse sono individuate dalle tavole riferite al Sistema ambientale del PRG vigente, che non risultano essere state né fornite né variate ed adottate.

Per gli aspetti di dettaglio si segnala che al comma 1 il rinvio all'art. 37 comma 8 del PUP non è corretto, posto che non attiene l'individuazione di aree ad alta valenza paesaggistica.

La variante in esame interviene inoltre integrando l'art. 18.3 "E3 Aree a bosco"; la relazione riferisce che le modifiche sono finalizzate a vietare i cambi di coltura e, in questo senso, il nuovo comma 8 pare introdurre un veto generalizzato all'intero territorio. Si chiede di meglio chiarire a quali aree si faccia riferimento quanto al comma 8 si richiama la "valenza paesaggistica delle aree già individuate dalla pianificazione previgente", posto che si riscontra che le aree di difesa paesaggistica individuate non interessano aree boscate e che pare non vi siano altre aree individuate come di pregio dal piano in vigore. In merito a detto comma si raccomanda di motivare la scelta in base alla valenza paesaggistica dei territori boscati, verificando se l'esclusione sia

correttamente estesa all'intera area boscata o se possa essere diversificata in base a differenti specifici valori. Si chiede altresì se vi siano aree che per localizzazione, conformazione andamento orografico possano essere ammessi interventi di recupero delle aree un tempo a prato, poi interessate da boschi di neoformazione ammessi anche all'art. 20.10 riferito alla difesa paesaggistica.
Il divieto espresso nella forma generalizzata al comma 8 trova eccezioni ai commi precedenti. Risultano non ammessi i cambi di coltura "in prossimità e nell'introno" dei Pradiei, in ragione della volontà di mantenere il distinguo tra le diverse unità paesaggistiche. Nell'area "Mendola-Campi da Golf" all'interno del PA8 i cambi di coltura sono ammessi a soli fini pascolivi e prativi. Nelle zone tra l'abitato e l'area sportiva sono ammessi interventi di "miglioria boschiva" o per la "realizzazione di radure prative" per attività di interesse collettivo. Tali fattispecie sono definite dai commi 4, 5 e 7 attraverso una descrizione testuale; si chiede di accertare che l'individuazione sia univoca posto che locuzioni quali "in prossimità" o "nell'introno" o "fra l'abitato e l'area sportiva" potrebbero lasciare dubbi sull'applicazione dei limiti posti dalla variante.

Relativamente alle modifiche relative al vincolo di difesa paesaggistica e al limite alle bonifiche ammissibili o non ammissibili, il Sindaco e il Progettista hanno segnalato l'importanza dell'innovazione proposta, confermando la disponibilità ad integrare le considerazioni di natura paesaggistica in adozione definitiva. Relativamente agli interventi da ammettersi o meno all'interno dei boschi il Progettista ha riferito che si vorrebbe consentire le bonifiche in corrispondenza dei boschi di neoformazione, al fine di recuperare le orginarie aree a prato e non per la collocazione di impianti produttivi. Si vorrebbe invece evitare la possibilità di intervenire con bonifiche che vadano ad introdurre nuove aree coltivate, all''interno delle aree a bosco o ove vi siano relazioni di prossimità con i Pradiei.

Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha richiamato che gli interventi di ripristino del paesaggio rurale sono promossi dalla l.p. 15/2015, segnalando così che un veto generalizzato alle bonifiche potrebbe porre limitazione ad eventuali interventi di valorizzazione. Ha inoltre suggerito che il distinguo tra le aree passibili o meno di interventi necessita di una individuazione cartografica, sa prodursi a valle di una approfondita lettura del territorio, delle sue modificazioni e delle valenze.

Altre varianti

In merito alla variante V15, che propone la trasformazione di una porzione di zona produttiva in zona residenziale di completamento, si segnala che se gli edifici esistenti a carattere residenziale sono stati costruiti a supporto all'attività produttiva, risultano vincolati a tale funzione e devono essere mantenuti all'interno della vigente destinazione di zona. La relazione riferisce che all'assegnazione della nuova destinazione di zona non corrisponde un incremento di indice edificatorio; considerata l'ampiezza del loto rispetto all'edificio esistente si chiede di verificare l'informazione resa, ricordando che se l'intenzione del Comune fosse confermare la potenzialità in essere, è possibile individuare l'area come satura in analogia a quanto previsto dal piano in vigore per il lotto residenziale prossimo all'area produttiva di via de Zinis (presso variante n.9). Si rinvia infine ai rilievi resi dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Il Progettista ed il Sindaco hanno riferito che l'edificio pare non avere relazioni con l'attigua area produttiva (confermata); è invece possibile che un tempo ospitasse al suo interno un'attività artigianale (segheria) dismessa da anni. Il presidente ha segnalato le possibili interferenze tra l'area produttiva e la nuova area residenziale ed il Progettista ha indicato che si potrebbe intervenire con uno specifico riferimento normativo che richiami alla necessità di provvedere ad un "filtro" a verde. Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio ha precisato che è opportuno verificare preliminarmente la gamma delle interferenze possibili, posto che a criticità diversa potrebbe corrispondere soluzione diversa.

Le varianti 34 a e 34b propongono l'ampliamento delle due zone alberghiere individuate dal PRG vigente in loc. Forcela de la lavina, a monte della pista e ricomprese all'interno delle aree sciabili del PUP. In occasione della Conferenza di pianificazione si è chiesto di verificare se la previsione va a incidere o ridurre la potenzialità e la fruibilità dell'impianto esistente ed il suo assetto, considerando anche eventuali ammodernamenti o ampliamenti qualora necessari. Si è chiesto al progettista di descrivere la misura dell'incremento delle potenzialità in essere - data dall'incremento delle superfici e dalla contestuale assegnazione di un nuovo indice (zona A3a e A3b di cui all'art. 17.1 delle norme di attuazione) – e dei volumi esistenti, posto che senza elementi certi risulta

difficile fornire una valutazione dell'impatto paesaggistico dell'intervento. Relativamente a tale aspetto si ritiene che la presente variante non abbia fornito sufficienti elementi per una valutazione puntuale. Non risulta essere stato inoltre motivata la ragione del distinguo tra gli indici, omogenei nel piano in vigore; pur comprendendo che il PRG già preveda una gamma differenziata di indici distinti per diverse zone, si ricorda che allo strumento urbanistico spetta la pianificazione omogenea di zone omogenee e che non è opportuno introdurre progressivamente eccezioni che portano ad incrementare le situazioni di disomogeneità. Per quanto attiene il caso della variante 34b, riferita alla "Baita Mexico", si ritiene che il considerevole aumento della superficie determini una SUN fortemente eccedente quella del piano in vigore che potrebbe portare al significativo stravolgimento dei caratteri tradizionali della baita. Preso atto della presenza di bozze di progetto già sviluppate e, in un caso, già portate all'attenzione della Commissione di coordinamento, si suggerisce di fornire in adozione definitiva gli elementi utili per comprendere il potenziale assetto planivolumetrico. L'esame dell'art. 17.1 ha posto in evidenza che a fronte degli indici di utilizzazione fondiaria (Uf) di cui al comma 5, permangono richiami ai parametri espressi in termini volumetrici (commi 6, 7, 8 e 12) che vanno aggiornati. Infine, se, come indicato dalla norma, le aree alberghiere risultano esterne al perimetro del piano attuativo, si indica di correggere l'areale ad esso riferito, assicurando così la coerenza tra le disposizioni normative e i contenuti dell'apparato cartografico.

Sentenza TARGA

In occasione della Conferenza si è chiesto al progettista di chiarire la modifica riguardante l'art. 15.10 "Aree residenziali" comma 27, che viene stralciato dopo essere stato introdotto con una specifica variante di adeguamento alla sentenza del TRGA 191/2015, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1541/2016. Ciò posto che la relazione riferisce che si è intervenuti assegnando all'area gli indici di riferimento, definiti tuttavia attraverso un'altra procedura di variante.

Norme di attuazione

Si segnala che il nuovo documento normativo – costituito sfilando da esso i contenuti del Titolo I° - mantiene correttamente anche la disciplina riferita alle zone di interesse collettivo e alle aree commerciali presenti sia in centro storico che all'esterno di esso. Considerati i contenuti dei due documenti, rilevata la necessità di assicurare sempre la più semplice lettura possibile dei documenti di piano e considerata la necessità di evitare formule di duplicazione della normativa, si invita il Comune a riflettere sulla possibilità di mantenere un unico documento normativo, affrontando con le due distinte varianti ad oggi in salvaguardia i soli aspetti attinenti l'una e l'altra.

Si richiama che la variante n.1-2019 approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 282 di data 6 marzo 2020 ha provveduto all'aggiornamento dei riferimenti normativi rispetto alla legge provinciale per il governo del territorio e al relativo regolamento di attuazione e all'introduzione della riparametrazione degli indici edilizi. Si comprende quindi che l'obiettivo indicato dall'avviso preliminare di cui alla delibera di adozione sia stato perseguito con un altro procedimento di variante.

Si riscontra che il documento di raffronto ha rappresentato con cromia nera contenuti che non corrispondono al piano in vigore al momento dell'adozione preliminare della variante in esame, ma che riprendono testi che a tale data risultavano essere innovazioni introdotte con procedure di variante non ancora approvata (es. variante n. 1-2019, artt. 15.12 indici zone residenziali o art. 17 zone alberghiere). Relativamente alle parti non modificate, si richiama la necessità di rivedere il testo – in adozione definita – riportando quanto ad oggi in vigore (rif. Varianti nn. 1-2019, 2-2019, 5-2019, etc.), secondo le modalità precedentemente indicate. Si otterrà così un documento unitario e di sintesi.

In materia di alloggi tempo libero e vacanze, si riscontra che il contingente non ancora assegnato è pari a zero; le quantità sono state riviste attraverso precedenti procedure di variante in adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale. Viene così confermato quanto previsto dal piano in vigore, nella versione approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 282/2020. All'art. 15.3 va rivisto il rinvio al DPP 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, abrogato.

Considerato quanto sopra evidenziato, si affrontano le innovazioni dei contenuti del documento normativo evidenziate nel documento di raffronto o le modifiche che da esse discendono.

- Art. 3: al comma 1 sia fatto richiamo ai due distinti documenti normativi. Le denominazioni delle zone di cui al comma 2 devono risultare coerenti con gli elaborati cartografici, secondo quanto indicato al paragrafo dedicato. Risultano richiamate le voci "vincoli di facciata e recupero delle superfetazioni", "a – vincolo tipologico degli elementi di facciata", "b – recupero tipologico di facciata", "c – recupero tipologico delle superfetazioni non inerenti al corpo principale" sia nella variante in esame che in quella inerente il centro storco (variante 3-2019) seppur stralciate.
- Art. 14: si prende atto dell'introduzione di una formula di rinvio alla disciplina dei piani attuativi ricadenti entro il centro storico, ricondotta allo specifico documento normativo. Si chiede di verificare la coerenza delle denominazioni (sigle e cartigli).
- Art. 15.10: il richiamo al cartiglio "PA" di cui al comma 3 non è esaustivo; si consiglia o di fare riferimento ai piani attuativi in termini generali o richiamare i cartigli con esaustività. Si segnala che va rivisto il comma 5, assicurando la prevalenza della funzione principale della destinazione di zona, rispetto alle ulteriori funzioni ammesse.
- Art. 15.10bis: il nuovo articolo – riferito ad "edilizia residenziale per "Prima abitazione"" fa rinvio ad aree riportate in cartografia con apposito cartiglio, che risultano assenti nell'elaborato cartografico e nello shapefile. Si chiede se vi siano riferimenti alle varianti di nuova introduzione o chiarimenti in merito all'introduzione della nuova disciplina.
- Art. 15.13: se le modifiche al testo già vigente sono finalizzate a meglio precisare che si applicano all'interno delle zone a verde privato solo taluni dei vincoli di cui all'art. 20.10 riferito alla protezione paesaggistica, è opportuno fare un richiamo ai commi da applicarsi e non un generico riferimento alle "colture intensive agricole".
- Si prende atto della scelta di limitare l'insediamento di talune fattispecie di nuove attività ammesse all'interno delle aree produttive locali di cui all'art. 16.2 (vietati nuovi insediamenti per lo stoccaggio, la trasformazione di materiali da demolizione, conglomerati e loro deposito) ed il contenimento dell'ampliamento degli spazi di deposito e lavorazione delle attività in essere, in assenza di convenzioni con il Comune tese ad assicurare il contenimento degli impatti (comma 10).
- Art. 19.6: i contenuti dello strumento urbanistico hanno validità a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 45 della l.p. 15/2015; la modifica delle categorie delle strade e delle fasce di rispetto va ricondotta alla necessaria procedura di variante. Sia eliminato il nuovo comma 8.
- Art. 19.08: il nuovo articolo richiama codici shape non coerenti con la legenda che accompagna gli elaborati cartografici. Se il fine è distinguere due tipologie di percorsi in base al "particolare interesse pubblico" - come si comprende dal comma 2 – si suggerisce di ricorrere a due distinte denominazioni (evitando il richiamo agli shape). Resta ferma la distinzione tra le le due fattispecie "di progetto" ed "esistenti" di cui alla legenda standard. Il comma 7 va rivisto in quanto non coerente con la disciplina provinciale. Si evidenzia che il riconoscimento di crediti edilizi a fronte dell'apposizione di vincoli espropriativi va definito nei termini dell'art. 27 "Compensazione urbanistica"; il ricorso a tale istituto va regolamentato tramite accordo urbanistico e alla variante che introduce misure compensative spetta il compito di definire il credito e localizzarlo. La quantificazione del credito va definita caso per caso e vanno puntualmente individuate dallo strumento urbanistico le aree riceventi la potenzialità edificatoria. Non è pertanto ammissibile, in quanto non coerente con le disposizioni provinciali, una previsione quale quella di cui all'articolo in esame; si elimini il comma 7, riconducendo ad una specifica variante gli interventi e le previsioni puntuali. Non risulta chiara la finalità sottesa all'introduzione del comma 8; si richiama che è implicito che si possano realizzare marciapiedi in presenza delle fasce di rispetto stradale, ma che non è possibile ammetterli genericamente laddove siano assenti le fasce di rispetto. Suggerendo di eliminare il comma, si pone l'esempio del centro storico, laddove in presenza di edifici con categorie varie e bordo strada non è sempre ammissibile la realizzazione di un marciapiede.
- Art. 22: I termini di efficacia delle previsioni riferiti ai piani attuativi necessitano di essere verificati secondo le disposizioni di cui alla l.p. 15/2015 (es. artt. 54 e 121) considerando anche le innovazioni introdotte dalla l.p. n.3/2020. In ogni caso, decorsi i termini di efficacia la ripianificazione non può essere condotta in forma generalizzata – attraverso un inciso quale quello di cui al comma 1, che stabilisce la decorrenze dei termini di efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della variante in esame – ma va supportata dai necessari elementi motivazionali, dalla individuazione dei puntuali casi interessati dalla ridefinizione della disciplina urbanistica e considerando le indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 54 della l.p. 15/2015. Gli

ulteriori rilievi attinenti i contenuti dell'articolo in esame che non risultano coerenti con la rinnovata disciplina provinciale sono resi nel proseguo. Per quanto attiene i termini di efficacia, si segnala che andranno rivisti anche i diversi commi introdotti a chiusura dei diversi articoli riferiti ai piani attuativi e facenti rinvio all'art. 22.

- Art. 23: richiamando quanto rilevato con riferimento all'art. 23, si chiedono puntuali motivazioni a supporto della scelta di eliminare sia il termine di efficacia fissato dal piano in vigore in 5 anni in ragione del carattere di urgenza delle opere di interesse pubblico previste all'interno del PL15 sia la previsione urbanistica con validità a tempo determinato (10 anni).
- Allegato n. 2 "Costruzioni accessorie – schemi grafici": In considerazione del fatto che il documento normativo viene ad essere riferito alle sole aree esterne al centro storico e ai nuclei storici sparsi, sia sfilato lo schema riferito all'insediamento storico.

Oltre alle parti oggetto di valutazione secondo quanto sopra indicato, sono stati riscontrati alcuni contenuti per i quali l'aggiornamento alla legge provinciale per il governo del territorio e al relativo regolamento di attuazione non risultano essere completi o corretti. Nella consapevolezza che il testo utilizzato come "base" per il raffronto non è il piano in vigore alla data di adozione della variante in esame, ma quello probabilmente adottato preliminarmente attraverso un'altra variante -come confermato dal progettista in occasione della Conferenza – il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio ha ritenuto opportuno porre in evidenza i temi che necessitano di un aggiornamento; è stato concordato con il Progettista che egli segnalerà eventuali casi di rilievi che abbiano già trovato soluzione attraverso le ulteriori e diverse procedure di variante promosse dal Comune di Cavareno. A tale preposito si segnala quanto segue:

- Ai sensi dell'articolo 104, comma 2 bis del Regolamento con la variante al PRG i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriali sono convertiti in SUN. Vanno quindi rivisti tutti i contenuti che, anche in via generale, richiamano i parametri edificatori resi con riferimento al volume (es. artt. 15.10, 15.11, 15.12, 15,13, 15.14, 16.1, 16.3, 16.4, 16,6 17.1, 18.2, 19.4, 19.5 – punti vari, 22, etc.) estendendo la verifica all'intero testo verificando con puntualità il richiamo agli specifici cartigli che definiscono in termini volumetrici la misura degli ampliamenti di cui all'art. 15.14 comma 1. La conversione in Sun – e quindi il ricorso al indice di utilizzazione territoriale (Ut) - è dovuta anche per le aree agricole ove invece è stato utilizzato l'indice di fabbricabilità fondiaria (IFF). Per le aree sportive di cui all'art. 19.2 non è corretto fare riferimento al "sedime dei volumi", un parametro che non trova coerenza con la disciplina provinciale. In occasione della Conferenza il progettista ha chiarito che gli indici riferiti a piani attuativi sono stati aggiornati attraverso la variante di adeguamento al Regolamento e che i casi in cui rimangono richiami al parametro del volume sono coerenti con le disposizioni provinciali, con le precisazioni di cui alla Circolare (11 marzo 2019) e concordati con il Servizio.
- art. 3 bis comma 1: l'equiparazione tra il "volume lordo fuori terra – Vl" e il "Volume urbanistico" (si legge "come definito dalle precedenti norme") non è coerente con il regolamento. Se il primo periodo del comma fosse meramente descrittivo delle modalità di conversione degli indici definite dalle precedenti varianti, può essere stralciato; il suo mantenimento, infatti, può portare a fraintendimenti nell'applicazione dell'una o dell'altra fattispecie di volume.
- Art. 15.2: L'articolo richiama contenuti già valutati con riferimento alla variante 3-2019; oltre a rinviare ai rilievi già resi ("Autorizzazione paesaggistica preventiva", "precarietà", valutazione della CEC, accatastamento/frazionamento) si invita il Comune ad evitare la duplicazione dei contenuti normativi, introducendo formule di rinvio per i contenuti non specificatamente riferiti al territorio del solo centro storico o delle sole aree del "tessuto insediativo".
- Art. 15.5: La cubatura va necessariamente indicata come "volume lordo fuori terra" (non volume urbanistico) ai sensi dell'art.3 del Regolamento, come chiarito dalla circolare dell'Assessorato alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia Abitativa di data 4 giugno 2018. Considerato il dimezzamento già apportato e richiamato al comma 5, non è opportuno richiamare l'intero contingente originario al comma 4.
- Art. 15.8: al comma 8 lett. d) sia rivisto il richiamo al regolamento attuativo della l.p. 1/2008 che è stato abrogato.
- Art. 15.16: si segnala che le "schede normative" indicate al comma 1 come allegare, risultano assenti. Al comma 2 va chiarito che l'attuazione è subordinata alla stipula di una convenzione. In merito al comma 3 si richiama che non è ammesso il ricorso a piani attuativi quale alternativa al permesso di costruire convenzionato ad eccezione dei casi di cui all'art. 50

comma 5 della l.p. 15/2015; in ogni caso, essendo la disciplina provinciale prevalente non è necessario farne richiamo. Nei termini dell'art. 49 coma 5 non è inoltre ammessa la formazione di piani attuativi per interventi edilizi che interessano aree di superficie inferiore ai 2.500 metri quadrati. In merito al comma 4 si segnala che non compete allo strumento urbanistico definire le fattispecie di convenzioni soggette o meno ad intavolazione.

- Art. 16.3: riscontrando l'assenza di tali aree in cartografia, si indica di stralciare l'articolo, richiamando che per tutte le zone di piano va assicurata la prevalenza della funzione principale della destinazione di zona, rispetto alle ulteriori funzioni ammesse.
- Art. 18.3: gli interventi indicati come ammessi all'interno delle aree a bosco e in assenza di una specifica previsione urbanistica eccedono quelle di cui all'art. 11 del regolamento a cui va fatto rinvio.
- Art. 19: il primo comma va riformulato con riferimento all'art. 11 del Regolamento.
- Art. 22: l'articolo in esame tratta contenuti vari quali i termini di efficacia i titoli edilizi e gli interventi ammessi in attesa dell'approvazione dei piani attuativi che non risultano aggiornati rispetto alla rinnovata disciplina provinciale o che riportano indicazioni non coerenti con essa. Nel rispetto del principio di non duplicazione, siano eliminati i vari commi, sostituendoli con il rinvio espresso alla disciplina provinciale. I rilievi inerenti l'elemento di innovazione introdotto al comma 1 dalla variante in esame sono stati riportati al precedente paragrafo.
- Art. 23.8: in occasione della Conferenza di pianificazione si è chiesto se il Piano di Riqualificazione sia stato approvato o meno. Il Progettista ha confermato che il piano è approvato e che la presente variante non ha apportato modifiche. Si indica pertanto che possono essere stralciati i commi che fanno riferimento agli interventi ammessi in attesa dell'approvazione. Con riferimento all'esclusione dal PAG8 delle "aree a diversa destinazione urbanistica" si richiama che va assicurata la coerenza con la rinnovata conformazione delle aree alberghiere, ampliate con le varianti nn. 34a e 34b. Si segnala inoltre che va corretto il rinvio di cui al comma 5 che richiama un articolo non corretto.

Per il perfezionamento del documento normativo si segnalano inoltre i seguenti contenuti:

- Art. 15bis: se con "aree bianche non pianificate" si fa riferimento a zone ove le previsioni di piano abbiamo perso efficacia, ad esempio nei termini dell'art. 45 comma 5 o 54 comma 3 della l.p. 15/2015, si riveda il periodo facendo richiamo ai corrispondenti articoli di legge. Al di fuori delle casistiche definite dalla disciplina provinciale, non è previsto che un PRG possa individuare o aver individuato "aree bianche" prive di zonizzazione.
- Artt. 15.12 e 16.3: si rinvia a quanto indicato in merito al principio di prevalenza in merito all'art. 15.10.
- Art. 15.14: si segnala che risulta impropria l'imposizione di vincoli di natura patrimoniale o riferiti alla condizione anagrafica o a condizioni per l'affitto, non trattandosi di contenuti di carattere urbanistico
- Art. 16.1: si segnala che non è consuetudine ricomprendere le aree per strutture zootecniche ed affini entro le produttive, ma che solitamente vengono considerate all'interno delle zone agricole a cui fanno riferimento. Anche le funzioni agrituristiche vanno ricondotte alle aree agricole.
- Art. 17: in merito all'esclusione di talune aree (comma 3) dal perimetro del piano attuativo che graficamente le include, si indica che per assicurare una più facile lettura delle scelte di piano, sarebbe preferibile intervenire modificando il perimetro del PA8 negli elaborati cartografici.
- Art. 17.1: il comma 2 va eliminato posto che ammette variazioni ai contenuti dei piani attuativi non coerenti con l'art. 55 della l.p. 15/2015. Si precisa che non spetta al PRG stabilire detti limiti. Si richiama che in materia di distanze va assicurato il rispetto della disciplina provinciale e che non è corretto fare richiamo a schemi planimetrico-tipologici allegati se non presenti.
- Art. 21: si chiede di chiarire se al comma 2 con "piani attuativi in vigore" si intenda quelli approvati o quelli previsti dal PRG. Se sono presenti piani attuativi per i quali si è applicata la perequazione urbanistica, ad essi va fato corrispondere il cartiglio di cui alla legenda standard (TP). Si segnala che il comma 4 risulta privo di contenuto.

Cartografia

Le legende a corredo degli elaborati cartografici dovranno essere integrate e riportare gli articoli di riferimento. Tutte le denominazioni delle diverse zone devono risultare coerenti – oltre che con la

legenda standard - con gli articoli delle norme di attuazione e le destinazioni di zona devono risultare coerenti con quanto definito dagli specifici articoli; dovranno inoltre essere riviste le denominazioni di cui all'art. 3 delle norme di attuazione. Si segnala inoltre che i cartigli riportati dagli elaborati non trovano corrispondenza in legenda e che quando la legenda riporta cartigli riferiti ad indici, questi non risultano coerenti con gli articoli di riferimento sia come sigle che come definizione degli indici. Si richiama infine che la legenda che accompagna gli elaborati risulta diversa da quella del piano in vigore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si pongono alcuni esempi:

- variante n. 18: non vi è coerenza tra indicazione cartografica e destinazione di zona di cui alla disciplina del piano attuativo e la "Zona artigianale di livello locale – D2.3" di cui al testo normativo.
- aree alberghiere: si segnala che non risultano essere state utilizzate nell'elaborato cartografico le etichette che il documento normativo indica come numerazione progressiva delle zone e come strumento per assegnare ad esse l'indice di riferimento.
- sono assenti in legenda alcuni dei cartigli di talune zone (es. parcheggi, con la distinzione da progetto ad esistente e le ulteriori fattispecie di cui all'art. 19).
- Laddove vi sia l'indicazione di "di progetto" ed "esistente" in cartografia, va assicurato il richiamo nelle norme (es. produttive).
- alcune zone citate dal documento normativo (es. zona mista artigianale-residenziale) paiono non presenti in cartografia; se assenti l'articolo di riferimento va eliminato.
- Le opere di cui all'art. 19 non trovano riscontro in legenda, né per denominazione, né per cartiglio.
- E' anomalo ricondurre la destinazione "sosta camper" all'interno delle aree a parcheggio di cui all'art. 19 ed individuarla tra le "attività produttive ed economiche settoriali" nella legenda.

Relativamente alle questioni puntuali, si segnala quanto segue:

- Si prende atto che il piano risulta già adeguato alla legenda standard.
- Il PRG vigente è corredato da un elaborato cartografico (in scala 1:10.000) che ricomprende l'intero territorio comunale e quindi anche le aree che la presente variante modifica; detta tavola non risulta essere stata aggiornata né fornita ed adottata e necessita di essere aggiornata.
- Si riscontra inoltre che la perimetrazione dell'area interessata dalla variante in esame, definita attraverso lo shape V100, interessa aree esterne agli elaborati cartografici adottati (tavole V1 e B1) e che non risulta essere stata fornito l'elaborato cartografico a scala maggiore né nella versione di progetto, né in quella di raffronto.
- Variante n. 2: sia mantenuta la viabilità di potenziamento, così individuata dal PUP.
- Variante n. 3: sia rivista la rappresentazione cartografica, utilizzando lo shape riferito alla viabilità privata di cui alla legenda standard e sia introdotta la corrispondente disciplina se non già presente.
- Variante n.11: trattandosi di parcheggio di progetto, lo shape corretto è F306. Si aggiorni la legenda.
- Variante n.13: si riscontra che la viabilità di cui viene proposto lo stralcio è individuata come locale di progetto dal PUP.
- Variante n. 19: l'etichetta del cartiglio risulta vuota, sia nell'elaborato di progetto che in quello di raffronto.
- Relativamente alla variante n. 21, che propone l'estensione a settentrione della previsione di verde pubblico, si chiede di verificare il dato shape ed il cartiglio (che è assente) ricordando che non essendovi un parco, lo stesso non può essere indicato come "esistente".
- La modifica di cui alla variante n. 23 necessita di essere accompagnata dalla revisione delle fasce di rispetto stradale, da differenziarsi in base alla presenza di aree destinate o non destinate all'insediamento.
- Il piano in vigore rappresenta numerosi "asterischi", diffusi sull'intero territorio, che la presente avariante non riporta. Risultano inoltre assenti simboli quali quello posto presso la p.f. 40/1 dal piano in vigore.
- Per assicurare una migliore leggibilità degli elaborati, per lo shape E109 sia utilizzata la vestizione di cui alla legenda standard.

- Vanno verificate ed aggiornate le fasce di rispetto stradale, all'interno e all'esterno delle zone destinate all'insediamento.
- Non risulta essere stata individuata la fascia di rispetto tecnologica in corrispondenza dell'antenna di radiodiffusione sita sulla p.f. 1084/74.
- si chiedono elementi in merito alle destinazioni di zona presenti in corrispondenza del PAG1 (a nord dell'abitato), che risultano non coerenti con il piano in vigore.
- Risultano casi in cui la sovrapposizione di cartigli non consente la piena leggibilità degli stessi (es. presso p.f. 1084/24 "C1.c").

La seduta si chiude alle ore 10.40.

Il Presidente della Conferenza
-arch. Nicla D'Aquilio -

EC/ma

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI CAVARENO
SEDE

S013-2021/18.2.2-2020-7/EC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: Comune di CAVARENO: Variante al PRG n. 4-2019 relativa all'assestamento generale e adeguamento al RUEP (pratica 2784) – Rif. Delib. cons. n. 37 del 28 dicembre 2020 – adozione definitiva.

Premessa
Il Comune di Cavareno con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 30 ottobre 2019 ha adottato una variante relativa al piano regolatore, denominata "Assestamento generale, 4-2019". A seguito di talune sospensioni, la Conferenza di Pianificazione si è tenuta il giorno 11 settembre 2020 ed il relativo verbale è stato trasmesso al Comune in data 18 settembre 2020 (prot. n. 569610).
Il Comune ha definitivamente adottato la variante in data 28 dicembre 2020, con deliberazione consiliare n. 37. Gli elaborati sono stati trasmessi in data 27 gennaio 2021 (prot. n. 52902). In data 3 febbraio 2021 (prot. n. 76174) sono stati chiesti dei chiarimenti, resi in data 9 febbraio 2021 (prot. n. 91334). Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha provveduto a convocare la Conferenza dei servizi ai fini della verifica della coerenza con la Carta di sintesi della pericolosità – entrata in vigore il 2 ottobre 2020 - per il giorno 23 marzo 2021 e la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 16 marzo 2021. Si allega il verbale relativo alle conferenze di cui sopra.
Contenuti della variante
La variante in esame interessa beni gravati da uso civico; essendo assente un'Amministrazione Separata per l'amministrazione dei beni d'uso civico si è espresso il Consiglio comunale con riferimento alla l.p.6/2005. La delibera di adozione definitiva riferisce dell'espressione favorevole in merito alla modifica della destinazione urbanistica di beni gravati da uso civico.
Si richiama che la variante interviene a seguito delle ulteriori varianti promosse dal Comune nell'anno 2019 e già approvate dalla Giunta Provinciale; i contenuti della presente variante sono stati evidenziati rispetto ai contenuti del PRG oggi vigente.
Elementi della variante
Per quanto attiene rilievi resi con riferimento alla adozione preliminare attinenti la necessaria coerenza tra proposte di variante e suoi contenuti, si riscontra che le varianti nn. 29 e 30 sono state correttamente rimosse dagli elaborati e si indica che andranno stralciate anche dalla relazione illustrativa.
Si richiama che è ancora in corso la variante relativa agli insediamenti storici che ha ridefinito alcune previsioni e che la variante in esame ha posto come proprio obiettivo le zone esterne al nucleo storico; si riscontra che la rappresentazione del centro storico, nelle tavole della variante in esame, presenta oltre alla campitura riferita alla zona A (A_101) anche taluni vincoli o previsioni

urbanistiche (es. piani attuativi, percorsi pedonali, etc.) che risultano non coerenti con il piano in vigore e con quello adottato. Dai riscontri resi con riferimento all'art. 14 (verifica di coerenza delle denominazioni) si è compreso che in adozione definitiva sono state modificate le denominazioni dei piani attuativi, per raggiungere la coerenza con la disciplina provinciale. Nel ricordare che non possono essere anticipati entro il procedimento in corso contenuti ed innovazioni di un altro procedimento, si indica di mantenere entro la variante in esame solo areale riferito alla zona a (A_101) – privo di ulteriori informazioni e/o modifiche - assicurando il coordinamento delle norme con una doppia dicitura con valenza transitoria (RU1 – PR1) se richiamati nel documento nromativo. Si precisa che non vi sono motivi ostativi né limitazioni rispetto alla gestione dei dati attraverso il sistema GPU.
Inoltre in merito ai piani attuativi che le controdeduzioni indicano (in passaggi vari e a riscontro di un rilievo riferito all'art. 15.16) essere stati stralciati in adozione definitiva se aventi superficie inferiore ai 2.500 mq e ricondotti a permessi di costruire convenzionati, rinviando all'art. 49 comma 5 della l.p. 15/2015; ai fini del perfezionamento della variante specificatamente riferita al centro storico, si informa il Comune che l'eliminazione del piano attuativo in ragione della superficie inferiore ai 2.500 mq non è dovuta nei termini di legge né risponde all'obbligo di adeguamento alla disciplina provinciale e che ai sensi dell'art. 49 della l.p. 15/2015 solo se il PRG prevede l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione, l'intervento edilizio è subordinato al permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84 della stessa legge.
Per il piano di riqualificazione RU che viene mantenuto e confermato, come indicano le controdeduzioni (superiore ai 2.500 mq), se ne riscontra l'eliminazione nel documento normativo (art. 14).
Si segnala che nella versione aggiornata della relazione illustrativa pare omessa la descrizione della variante n. 10, presente in adozione preliminare.
In tutta la documentazione della variante, dovranno essere poste in evidenza ed adeguatamente distinte, le modifiche apportate con riferimento alla presente nota.

Varianti non evidenziate

Le modifiche relative all'introduzione di specifici riferimenti normativi in norma e in cartografia, necessitano di evidenza (es.18.3 comma 6, 19.6 comma 9 – nuovo e 19.6 comma 10 - nuovo). Si chiede di chiarire se l'introduzione di quest'ultimo riferimento discenda da una richiesta del Servizio provinciale competente in materia di viabilità o se si tratti invece di una modifica introdotta in adozione definitiva. In quest'ultimo caso, ne va chiarito l'inquadramento con riferimento all'art. 37 comma 7 della l.p. 15/2015.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione

In adozione definitiva sono state individuate le aree interessate dalla reiterazione del vincolo espropriativo; vengono confermate le varianti nn. R1, R2 e R3 ed introdotte le nn. R4 e R5. Si segnala che la variante R5 risulta individuata in cartografia, ma assente nello shape che andrà corretto al pari della corrispondente tavola "V1". In merito alla variante R4, prendendo atto della scelta di reiterare il vincolo, si rinvia a quanto sopra indicato in merito all'eliminazione del piano attuativo (PAG7 - superficie inferiore ai 2.500 mq).

Standard urbanistici

Il capitolo della relazione illustrativa dedicato alla verifica degli standard rispetto al D.M. 1444/1968 e all'art. 10 del Regolamento è stato integrato, secondo quanto chiesto in occasione della Conferenza di pianificazione, con una tabella che attesta il soddisfacimento dello standard anche al netto delle aree di interesse collettivo presenti in loc. Mendola. I parametri sono stati verificati nuovamente con riferimento alla "popolazione presente" e non all'andamento demografico; si ribadisce quindi che in coerenza con il Regolamento va assunto come riferimento un orizzonte temporale almeno di dieci anni.

Modifiche relative a previsioni urbanistiche di pubblico interesse

Per le varianti nn. 31 e 32, che attengono il riconoscimento di aree a parcheggio indicate come esistenti entro le aree risultano in parte a bosco e a pascolo da PRG in vigore), non sono stati forniti i richiesti chiarimenti in merito alle procedure autorizzative delle opere in essere, a meno di una indicazione riferita ad una presumibile approvazione di cambio di coltura riferito alla variante n. 32, ampliata in adozione definitiva. Il Servizio Foreste, per tale variante, ha chiarito che nel corso dell'anno 2013 è stato autorizzato un "*cambio di coltura a scopo infrastrutturazione*" (piazzale a parcheggio e deposito legname). Si evidenzia che l'aggiornamento della previsione a parcheggio richiederà l'aggiornamento del piano attuativo già approvato ed il perfezionamento

dell'autorizzazione al cambio di coltura. In corrispondenza dell'area a parcheggio, andrà ridotto il perimetro dell'area sciabile del PUP.
Per un possibile refuso, l'area corrispondente alla variante n. 31 individua il parcheggio come "di progetto" anche se esistente.

Piani attuativi

La variante n. 18 viene rivista in adozione definitiva, introducendo modifiche determinate dalla valutazione non favorevole resa con riferimento alla adozione preliminare e addivenendo alla conferma della destinazione agricola accompagnata da un piano di riqualificazione urbana (RU 3 – art. 22.3) sostitutivo del vigente PIP3 e che ne amplia l'estensione. Si esprime parere favorevole rispetto alla modifica introdotta, relativamente al ripensamento delle funzioni. Si segnala che i Servizi intervenuti nella valutazione hanno riscontrato la carenza degli elementi descrittivi e motivazionali a supporto della modifica, non riuscendo così a comprende a pieno quale sia l'obiettivo che il Comune intende perseguire, anche con riferimento alle strutture in essere. Ulteriori precisazioni verranno rese a seguito dei chiarimenti da rendersi. In merito al testo normativo, si indica di sfilare dal comma 1 il richiamo all'art. 108 della l.p. 15/2015, la cui eventuale applicazione non richiede un richiamo nelle norme di piano. Il richiamo a parametri edificatori non espressi e non determinati vanno evitati, così come il commisurare gli interventi in ragione di soglie di riferimento di procedure di valutazione (es. VIA). Risulta anomala e non condivisibile la scelta di definire la "riqualificazione urbanistica" meramente sotto il profilo della collocazione di una unità abitativa (est) e di una struttura zootecnica che dalla lettura dei commi 3 e 4, anche se pare dover assumere dimensioni inferiori alla attuale. Se si prefigurano interventi con parametri dimensionali più contenuti rispetto all'esistente, non si estenda l'areale dell'ambito soggetto a riqualificazione urbana ed individuato come area zootecnica. Per gli ulteriori rilievi, si rinvia al parere del Servizio Agricoltura.
Le controdeduzioni danno atto della scelta di riconfermare la variante n. 20 che introduce una viabilità locale di potenziamento, precisando che risulta un'opera funzionale all'intervento di riqualificazione; pur comprendendo che trattasi di onere in capo al soggetto attuatore dell'intervento di cui alla variante n. 18, si chiedono elementi in merito alla effettiva necessità di un potenziamento posto che l'intervento di riqualificazione proposto pare presentare parametri dimensionali inferiori all'esistente.

Tutela del paesaggio e del territorio: Pradiei, aree boscate e aree produttive

Si prende atto della avvenuta individuazione delle zone denominate "G10 Area di protezione paesaggistico ambientale" (art. 20.10-Z_203) assenti in adozione preliminare e della conseguente adozione della tavola relativa al "sistema ambientale" che le rappresenta, al pari delle tavole riferite al Sistema insediativo. Con riferimento all'art. 20.10 si rileva che l'inciso di cui all'ultimo periodo del comma 6, indicato come modificato dalle controdeduzioni, risulta non variato. Analogo rilievo vale per il rinvio all'art. 37 comma 8 del PUP ancora presente al comma 1.
In materia di tutela del paesaggio e del territorio, la variante è intervenuta in adozione preliminare integrando l'art. 18.3 "E3 Aree a bosco" ed ha in seguito chiarito le aree a cui le innovazioni fanno riferimento individuandole attraverso specifici riferimenti normativi (Z_602). Pare assente il riscontro alla richiesta di "motivare la scelta in base alla valenza paesaggistica dei territori boscati, verificando se l'esclusione sia correttamente estesa all'intera area boscata o se possa essere diversificata in base a differenti specifici valori" che va resa; le controdeduzioni riferiscono di integrazioni rese in seno alla relazione illustrativa che paiono non presenti, necessarie per sostenere e motivare le scelte di piano.
Per le aree individuate all'art. 18.3 dai commi 6.1 (presente nel piano in vigore e perfezionato dalla presente variante) e 7.1 (introdotto dalla presente variante – rif. nn. 46 e 47) risultano introdotti gli areali di riferimento. Dall'esame istruttorio è stata riscontrata la presenza di ulteriori specifici riferimenti normativi nodali (Z_601) che rinviano al nuovo comma 7 dello stesso articolo, che insistono su area boscata a sud-est dell'abitato, che non risultano richiamati in legenda e che non sono stati evidenziati come varianti. Nel rinviare a quanto già indicato in adozione preliminare in merito alle varianti non evidenziate, si chiede di rivedere la perimetrazione segnalando anche che il ricorso ad una indicazione di tipo puntuale non risulta coerente con la norma di riferimento che tratta spazi di natura areale.
A fronte delle perplessità emerse in occasione della Conferenza di pianificazione con riferimento al veto generalizzato alle bonifiche, il Comune ha scelto di precisare attraverso le norme che le bonifiche sono ammesse solo laddove si riscontri il fenomeno del rimboschimento (art. 18.3, comma 4) da determinarsi con riferimento allo stato di cui alla mappa catastale risalente al 1860,

considerando tale soluzione coerente con l'obiettivo di assicurare la tutela dei valori paesaggistici di riconosciuta valenza dell'area dei Pradiei.
Relativamente all'art. 15.13, considerata l'introduzione del puntuale rinvio ai commi 6 e 7 dell'art. 20.10 "G10 Area di protezione paesaggistico ambientale" riferito alle "zone a verde privato, visto l'uso pertinenziale per le aree residenziali" si invita il Comune ad introdurre lo specifico riferimento normativo per assicurare la leggibilità dei contenuti ed il trattamento omogeneo in cartografia delle aree omogeneamente trattate dalle norme di attuazione.

Altre varianti

Si riscontra che la variante n. 33f presente in prima adozione a sud-est della variante 33e è stata stralciata e che è stata introdotta in adozione definitiva una variante con analoga denominazione, in altra zona. La modifica da bosco a pascolo ricade entro l'area sciabile del PUP e pare non essere riferita né ad osservazioni accolte, né a richieste emerse in occasione della Conferenza di pianificazione. Il documento relativo alle controdeduzioni riferisce del solo stralcio della variante presente in adozione preliminare, ma pare non fare cenno ad una nuova modifica, che pare non trattata dalla relazione illustrativa. Si esprime parere negativo, di concerto con il Servizio Foreste, segnalando che l'area risulta boscata allo stato dei luoghi ed omogenea rispetto all'intorno.
In merito alle due varianti v34a e v34b, che propongono l'ampliamento delle due zone alberghiere individuate dal PRG vigente in loc. Forcela de la Lavina, a monte della pista e ricomprese all'interno delle aree sciabili del PUP, le controdeduzioni hanno fornito i chiarimenti richiesti ponendo particolare attenzione alla verifica degli indici edificatori ed il Servizio Piste da fune e Impianti da sci si è espresso con favore, con una precisazione resa in seno al verbale della Conferenza di Servizi. Si indica pertanto di provvedere alla enucleazione di dette aree dall'area sciabile del PUP.

OSSERVAZIONI e varianti introdotte in adozione definitiva

La delibera di adozione riferisce che sono state accolte parzialmente due osservazioni.
Una di esse attiene la variante n. 44 (stralcio PAG 1 e ridefinizione delle zone commerciale e parcheggio – rif. art. 16.5 comma 3 – Osservazione n. 4) e riferisce di una superficie inferiore ai 2.500 mq; allo stato del procedimento in essere la modifica può essere accolta, conservando i contenuti della norma in vigore con riferimento all'unico accesso e alla funzione degli spazi a parcheggio, rivedendo pertanto la conformazione dello specifico riferimento normativo.
In merito alle varianti nn. 41 e 42 si richiama che va rivista la conformazione della fascia di rispetto stradale, riferita alla viabilità non modificata, che presenta profondità diverse sui due lati e non coerenti con la Tabella B di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995; le fasce di rispetto vanno riviste e rappresentate correttamente.

Norme di attuazione

Il Comune ha confermato la scelta di mantenere la distinzione tra i due documenti normativi (riferiti rispettivamente al centro storico e al restante territorio) ed ha integrato l'individuazione delle innovazioni introdotte con le altre procedure di variante recentemente approvate (cromia blu). In merito alla scelta di mantenere i due distinti documenti normativi, si raccomanda di verificare i reciproci rinvii. In merito ai singoli articoli, si segnala quanto segue:

- Art. 15.10: si ribadisce che va rivisto il comma 5 – correttamente integrato con i contenuti della variante 1-2019 approvata, assicurando la prevalenza della funzione principale della destinazione di zona, rispetto alle ulteriori funzioni ammesse. La controdeduzione resa riferisce che il mix funzionale è presente nel piano in vigore al pari di altri strumenti urbanistici di comuni del Trentino; a tale proposito si richiama che la precisazione resa con riferimento al concetto della prevalenza viene diffusamente richiesta in seno alle diverse procedure di varianti in corso. Si ribadisce pertanto di modificare il comma, secondo quanto richiesto.
- Art. 19.6: si ribadisce che il nuovo comma 8 va eliminato, per le motivazioni già espresse.
- Art. 19.07 (19.08 in adozione preliminare): si riscontra che il testo fornito nel documento di raffronto non rappresenta compitamente le modifiche introdotte e va pertanto rivisto.
- Art. 22: l'articolo è stato rivisto, ma necessita di ulteriore perfezionamento. Si ribadisce che per i termini di efficacia delle previsioni riferite ai piani attuativi il corretto il rinvio è agli artt. 45 e 121 della l.p. 15/2015 anziché allo specifico comma 3 dell'art. 45, che peraltro attiene esclusivamente quelle specifiche previsioni di piano con termini di efficacia stabiliti dallo stesso PRG, non trattate dal comma in vigore; se tali aree non sono presenti nel piano in vigore, l'individuazione attraverso il cartiglio "T" introdotto in adozione definitiva, va stralciata. Si ribadisce quanto già indicato con riferimento alla "ripianificazione" a cui non si è avuto riscontro.

Per gli interventi ammessi sino all'approvazione dei piani attuativi va fatto rinvio all'art. 49 comma 2 della l.p. 15/2015; va pertanto rivisto il comma 2 - ex 5).

- Art. 23: con riferimento alla adozione preliminare si erano chieste "puntuali motivazioni a supporto della scelta di eliminare sia il termine di efficacia fissato dal piano in vigore in 5 anni in ragione del carattere di urgenza delle opere di interesse pubblico previste all'interno del PL15"; le controdeduzioni a riguardo, riferiscono che è "stata effettuata anche una rettifica e precisazione sui termini di efficacia confermando le previsioni del PRG in vigore". Nel riscontrare che esistono divergenze quanto a termini di efficacia tra il piano in vigore e la variante, si chiedono ulteriori precisazioni in merito.

In merito agli ulteriori contenuti indicati come da aggiornarsi in base alla legge provinciale per il governo del territorio e al relativo regolamento di attuazione, si è riscontrata la corretta conversione dei parametri edificatori resi con riferimento al volume; si prende atto che il progettista attesta l'utilizzo dello stesso parametro di conversione a cui la precedente variante di adeguamento ha fatto ricorso. Si riscontra inoltre l'avvenuta introduzione di parametri edificatori aggiornati attraverso la variante n. 1-2019, entrata in vigore, evidenziati con la cromia blu nell'elaborato di raffronto. Per quanto attiene la revisione del sistema degli ampliamenti ammessi in termini volumetrici e convertiti in SUN in adozione definitiva, si chiede quanto segue:

- art. 15.11, comma 3 "Edifici esistenti": si chiede di chiarire come si applica l'"ampliamento con media ponderale lineare" chiarendo la misura di riferimento. Considerata l'introduzione del nuovo periodo che indica che ai fini del recupero di un sottotetto è ammessa la produzione di SUN ulteriore rispetto ai parametri fissati dal comma nel suo complesso, si chiede se sia stato condotto un ragionamento generale, teso a comprendere e verificare gli effetti cumulativi, sul tessuto saturo. Lo stesso rilievo vale per gli artt. 15.13 "Verde privato" e 15.14 "Ampliamenti puntuali".

In merito agli ulteriori contenuti si rileva quanto segue:

- Art. 15.2: si ribadiscono nuovamente ai rilievi già resi riscontrando che taluni contenuti risultano non modificati ("Autorizzazione paesaggistica preventiva", "precarietà", valutazione della CEC, accatastamento/frazionamento). In merito all'innovato comma 1, va precisato che le costruzioni accessorie possono essere ammesse nelle aree pertinenziali degli edifici residenziali, "nel rispetto della norma di zona".
- Art. 15.5: si ribadisce che considerato il dimezzamento già apportato e richiamato al comma 5, non è opportuno richiamare l'intero contingente originario al comma 4.
- Art. 16.1: si ribadisce quanto indicato e, considerate le controdeduzioni, si richiama che il solo spostamento dell'articolo entro la corretta zona urbanistica di riferimento, non genera criticità rispetto ai richiamati procedimenti in corso.
- Art. 18.3: si ribadisce il rilievo già reso, precisando che il rinvio all'art. 11 del regolamento è necessario anche in termini di scelte localizzative degli interventi.
- Art. 23.8: richiamando che in Conferenza di pianificazione è stato riferito che il piano attuativo è approvato, si ribadisce che possono essere stralciati i commi che fanno riferimento agli interventi ammessi in attesa dell'approvazione. Se il Comune intendesse comunque non apportare detta modifica, i contenuti del comma 3 vanno rivisti posto che non possono comunque essere ammessi interventi eccedenti quelli di cui all'art. 49 comma 2 della l.p. 15/2015 a cui va fatto rinvio. Riguardo all'introduzione in adozione definitiva del comma 5bis si chiedono elementi, evidenziando che la necessità della fase di deposito e pubblicità della modifica richiede che l'inserimento del comma sia rinviato ad altra variante.

Per quanto attiene il perfezionamento di ulteriori articoli, si indica quanto segue:

- Artt. 15. 11 e 15.12: si ribadisce quanto indicato in merito al principio di prevalenza, precisando che non si può ammettere l'uso esclusivo per funzioni alberghiere ed extra-alberghiere di aree destinate alla residenza; valuti il Comune se introdurre al contempo il corretto rinvio alla disciplina di settore (l.p. 7/2002 e suo regolamento di attuazione) utile per la corretta definizione delle tipologie delle funzioni turistiche (es. "pensione" è una funzione non più presente nella norma di settore).

Cartografia:

Per il perfezionamento dell'apparato cartografico, con riferimento ai rilievi di cui alla adozione preliminare si richiama quanto segue:

- per le varianti nn. 2 e 13, per le quali si chiedeva il mantenimento della previsione coerente con il PUP (locale in potenziamento) le controdeduzioni ribadiscono la scelta chiarendo che è

volontà del Comune rinunciare alla previsione della "circonvallazione" il cui progetto è stata abbandonato anche dal Competente Servizio provinciale. In assenza di rilievi da parte di detto Servizio, si esprime parere favorevole, indicando tuttavia che il raccordo con la rotonda a nord (invariato) va rivisto e reso coerente con il PUP, in considerazione del fatto che risulta essere stato individuato come viabilità esistente di terza categoria in assenza di evidenza e di continuità.

- Variante n.23: si ribadisce quanto indicato, precisando che le fasce di rispetto vanno individuate in coerenza con la disciplina provinciale e che l'indicazione resa dalle controdeduzioni a supporto della mancata modifica e verifica ("valgono sempre i limiti indicati alla tabella B e C – rif. Art. 20.2) non produce effetti visto che in norma, in nota (punto 2) viene invece indicato che vale la rappresentazione grafica delle fasce. Si ribadisce quindi l'ulteriore e conseguente rilievo reso in Adozione preliminare "Vanno verificate ed aggiornate le fasce di rispetto stradale, all'interno e all'esterno delle zone destinate all'insediamento".
- Variante n.26: si segnala che lo specifico riferimento normativo (art. 19.5.9) presente in cartografia pare assente nello shape Z_602.
- In merito al rilievo attinente l'assenza nella variante di simboli quali quello posto presso la p.f. 40/1 dal piano in vigore, non si è compreso quanto indicato dalle controdeduzioni, che paiono rinviare ad un "controllo" di cui non si è compreso l'esito; non si hanno quindi elementi utili per comprendere se siano state reintegrati eventuali contenuti del piano in vigore, assenti nella prima adozione della presente variante.

Si segnala inoltre che sono numerosi e diffusi i casi di cartigli non leggibili negli elaborati, in ragione del ricorso ad una dimensione di carattere fortemente ridotta; si segnala che è necessario assicurare sempre la piena leggibilità egli elaborati, che vanno pertanto perfezionati.
Si richiede inoltre la verifica di coerenza tra la tavola B3 e quelle a scala inferiore (B1 e B2) posto che si sono riscontrate talune discordanze, non riferite alla sola semplificazione determinata dalla scala di rappresentazione. Si pongono alcuni esempi, chiedendo una verifica complessiva: in corrispondenza della variante n. 18 nella tavola B3 risulta assente l'individuazione dell'area zootecnica; l'area del cimitero a nord dell'abitato presenta cromie che paiono non trovare riferimento nella legenda (azzurro pieno e grigio con maglia quadrata); l'area a parcheggio ad est dell'abitato (P-PR - a nord del PC5) pare presentare una cromia differente da aree con affine zonizzazione.

Conclusioni
Al fine dell'approvazione del piano, si chiede la consegna degli elaborati opportunamente modificati e integrati secondo quanto messo in evidenza nei paragrafi precedenti. Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione è da intendersi sospeso.

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

EC

ALLEGATO N. 1

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.
La verifica della compatibilità e delle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità è stata effettuata dai Servizi competenti all'interno della Conferenza di Servizi svoltasi in data 23 marzo 2021.
Si precisa che la verifica è stata condotta con riferimento alle modifiche introdotte in adozione preliminare e confermate o modificate, che a quelle inseriti in adozione definitiva.
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale sono subordinati al rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1317 del 2020 e disciplinata dal Capo IV delle norme di attuazione del PUP. Le disposizioni della Carta prevalgono su ogni contenuto del PRG vigente o adottato.
Si riporta l'estratto del verbale, comprensivo delle indicazioni di cui alla premessa.

"Si ricorda che le eventuali varianti sospese per l'acquisizione dello studio di compatibilità qualora trattasi di un'unica tipologia di pericolosità non saranno nuovamente sottoposte all'esame della Conferenza ma la struttura di competenza esprimerà parere trasmettendolo direttamente al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:
- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
	Varianti proposte in adozione preliminare
v21	Il Servizio Bacini montani rileva che una parte della variante ricade in area a penalità APP; pertanto, in corrispondenza di tale area la variante è ammissibile solo se non viene infrastrutturata.
v26	Il Servizio Geologico conferma quanto espresso in adozione preliminare e prende atto

	dell'introduzione di uno specifico riferimento normativo in sede di adozione definitiva.
v33h	Il Servizio Foreste, richiamando quanto espresso in adozione preliminare, chiede di ridelimitare ulteriormente la variante allo stato dei luoghi escludendo la porzione boscata posta a nord e ad est.
v34b	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della l.p.11/2007.
v35	Il Servizio Foreste, richiamando quanto espresso in adozione preliminare, chiede di ridelimitare ulteriormente la variante allo stato dei luoghi escludendo la porzione boscata.
	Varianti proposte in adozione definitiva
V33f	Il Servizio Foreste esprime parere **NEGATIVO** in quanto l'area risulta boscata allo stato dei luoghi e, pertanto, prima di procedere con la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi della l.p. 11/2007.
V32 modificata	POSITIVO
v36	POSITIVO
v37	POSITIVO
v38	POSITIVO
V39 coincide con V33l	POSITIVO
v40	POSITIVO
V41 - 42	POSITIVO
v43	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della l.p.11/2007.
V44 – vedi osservazione 4	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della l.p.11/2007.
v45	NON RILEVANTE ai fini della presente valutazione.
v46	POSITIVO
v47	POSITIVO
v48	POSITIVO
r4	POSITIVO
r5 reiterazione del vincolo	POSITIVO

Si specifica che, dove ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dell'articolo 16, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, la Conferenza ha espresso un parere negativo in attesa dello studio di compatibilità richiesto, le varianti potranno essere riammesse a istruttoria una volta presentato detto studio di compatibilità. Al fine della predisposizione dello studio si raccomanda al Comune proponente di prendere contatti diretti con i Servizi competenti per tipologia di pericolosità che interessa le specifiche previsioni, in modo da poter approfondire gli aspetti essenziali dei fenomeni idrogeologici presenti".

ALLEGATO N. 2

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DI DATA 16 MARZO 2021

(ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23)

COMUNE DI CAVARENO: delibera consigliare n. 37 dd. 28.12.2010 approvazione definitiva Variante PRG n. 4-2019 - Assestamento generale - (pratica n. 2784).

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di marzo alle ore 11.00 si è riunita la Conferenza di Servizi, convocata in videoconferenza con nota prot. n. 156319 di data 02/03/2021 al seguente link **meet.google.com/jic-zibc-zgf**
Si prende atto delle presenze come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	qualifica/titolo	parere/delega
	SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI E CUE -Ufficio Previsioni e Pianificazione-		
	SERVIZIO BACINI MONTANI		
Dott.ssa Mariangela Balboni	SERVIZIO GEOLOGICO	Funzionario incaricato	**Delega** Prot. n. 180048 del 15/03/2021
	SERVIZIO FORESTE		
	APOP – SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE		**Parere** Prot. n. 176523 del 12/03/2021
	SERVIZIO GESTIONE STRADE		**Parere** Prot. n. 176523 del 12/03/2021
	SERVIZIO AGRICOLTURA		**Parere** Prot. n. 184896 del 16/03/2021
Geom. Antonio Nicolussi	SERVIZIO IMPIANTI A FUNE E PISTE DA SCI	Funzionario incaricato	**Delega** Prot. n. 191933 del 18/03/2021
	SERVIZIO ARTIGIANATO E COMMERCIO		
Arch. Daria Pizzini	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	Sostituto Presidente	ID: 497968212 del 16/03/2021

Ad introduzione della Conferenza di servizi, convocata ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 16 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, si verificano i presenti e gli assenti.

Alla conferenza è presente il funzionario delegato del Servizio impianti a fune e piste da sci, mentre il Servizio agricoltura, il Servizio opere stradali e ferroviarie e il Servizio gestione strade - non presenti - hanno fatto pervenire il proprio parere per le parti di specifica competenza. Relativamente ai pareri di merito dei Servizi Prevenzione rischi e CUE, Bacini montani, Geologico e Foreste si rinvia alla Conferenza di servizi per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alla Carta di sintesi della Pericolosità convocata per il giorno 23 marzo 2021. Si considera

invece acquisito l'assenso del Servizio artigianato e commercio che, sebbene convocato, non è presente né ha fatto pervenire il proprio parere.

Alle ore 11,05 si dà inizio alla discussione.

Con riferimento ai contenuti della variante di cui all'oggetto il funzionario delegato del Servizio impianti a fune e piste da sci, osserva quanto segue:

variante n. 22: si segnala che, in considerazione della marcata orografia dei luoghi, particolare attenzione in fase di progettazione andrà posta alla gestione delle pendenze con il disegno di un tracciato idoneo alla realizzazione della pista da slittino. Si richiamano i parametri di cui all'articolo 22 del regolamento di attuazione della l.p. 7/1987 in relazione alla tipologia di procedimento che conseguentemente determinano.

Variante n. 32: con riferimento all'ampliamento del parcheggio di cui all'adozione definitiva, si richiama alle necessarie valutazioni e considerazioni urbanistiche relativamente alla presa d'atto dello stato dei luoghi entro l'area sciabile del PUP.

varianti nn. 34A e 34B: relativamente alle possibili interferenze tra l'esercizio dell'attività ricettiva della baita Mexico e lo sbarco sciatori dell'impianto, si richiama l'accordo sottoscritto tra le parti interessate circa la regolazione e le modalità di accesso e fruizione da parte di ospiti e addetti della struttura alberghiera. Tale accordo, come a conoscenza del Servizio impianti a fune e piste da sci, se applicato e rispettato, si può considerare risolutivo delle interferenze rilevate.

Il funzionario delegato esprime parere favorevole subordinatamente a quanto sopra precisato.

Il Servizio agricoltura, Ufficio Economia e Politica Agraria, ha fatto pervenire in data 16 marzo 2021 prot. 184896, il seguente parere:

"... per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si comunica quanto segue:
a) la nota a piè di pagina dell'articolo 18.1 riporta, per errore materiale, una ripetizione: "Tratto dall'articolo 38 dell'art. 38 delle Norme di Attuazione..."
b) all'articolo 18.2, comma 2, lett. b) il "Comitato per le aree Agricole" va sostituito con "Sottocommissione della CUP"
c) all'articolo 18.2, comma 2, lettera c) dopo le parole "purché l'attività" si suggerisce di inserire la parola "sia" al fine di rendere il comma così articolato: "realizzazione di strutture dedicate al maneggio purché l'attività sia legata all'allevamento zootecnico";
d) all'articolo 18.2, comma 7, il riferimento alla "lettera a) del comma 4 è errato;
e) l'articolo 23.3 risulta, in generale, poco chiaro in quanto non si comprende se l'intento dell'Amministrazione sia quello di riqualificare l'area solo attraverso il "recupero" degli edifici esistenti (comma 2 "l'esistente deve essere uniformato nella copertura e nei materiali di costruzione.." comma 5 "l'intervento deve prevedere la completa bonifica ambientale, strutturale e paesaggistica dell'area.." o se vi è addirittura la possibilità di realizzare nuovi insediamenti (comma 1 "la collocazione della parte abitativa dovrà essere volta al limitare est del lotto ... la parte produttiva dovrà essere collocata a valle della stessa ..." - in realtà gli immobili residenziali e produttivi esistono già - comma 3 "si prevede la possibilità di insediare aziende zootecniche ...").
L'amministrazione Comunale deve specificare, al comma 3, il rapporto UBA/ha massimo che vuole applicare. A titolo esemplificativo si osserva che:
1. la Misura 13 del PSR 2014/2020 identifica, ai fini dell'indennità compensativa:
   - il sistema agricolo zootecnico intensivo con un carico superiore a 4 UBA/ha;
   - il sistema agricolo zootecnico intermedio con un carico superiore o uguale a 0,2 UBA/ha e inferiore o uguale a 4 UBA/ha;
   - il sistema agricolo zootecnico estensivo con un carico inferiore a 0,2 UBA/ha.
2. la Misura 6.4.1 del PSR 2014/2020 fissa un rapporto massimo di 2,5 UBA/ha per gli investimenti strutturali;
3. la Misura 10.1.1. del PSR 2014/2020 fissa un un rapporto massimo di 2,3 UBA/ha per gli impegni agroambientali.

Va inoltre specificata la modalità di determinazione della superficie foraggera utile al calcolo del succitato rapporto. Anche in questo caso si osserva che normalmente lo scrivente Servizio considera la superficie a prato stabile unitamente alla superficie alpeggiata in ragione di 0,4 ha per ogni UBA.
Con riferimento al comma 4 si osserva che l'Allegato IV del D.Lgs 152/2006 prevede che siano assoggettabili a procedimenti di VIA gli "impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: ... 50

posti bovini". In merito si ricorda che sull'area sono collocate due aziende agricole zootecniche con circa 300 capi di bovini, ovvero molto superiori a succitato limite "inferiore o uguale a 50 bovini" e con un rapporto UBA/ha già maggiore di 4.
Il "radicale intervento di riqualificazione" indicato al comma 1, la "completa bonifica ambientale, strutturale e paesaggistica dell'area" di cui al comma 5 da realizzarsi entro "cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della variante" di cui al comma 6, sembrano obbligare le aziende esistenti a ridimensionare gli allevamenti ed a riqualificare gli immobili in funzione delle disposizioni sopra accennate."

I Servizi Opere Stradali e Ferroviarie e Gestione strade hanno fatto pervenire in data 12 marzo 2021 prot. 176523, il seguente parere congiunto:
"...richiamato quanto già evidenziato nel precedente parere prot. 178443 di data 23/03/2020 e per quanto di competenza, si esprime il seguente parere alla pratica in oggetto, subordinato alle sottostanti prescrizioni e raccomandazioni:
• si segnala che la nota 20 al comma 1 dell'art. 20.2 - G2 "Fascia di rispetto stradale" delle Norme di Attuazione del PRG ed il comma 4 del medesimo articolo vanno integrati con la deliberazione di Giunta Provinciale successiva al 2011 (D.G.P. n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013);
• in merito alla variante n. V11 (parcheggio di progetto adiacente al cimitero di progetto) si prescrive che l'accesso al futuro parcheggio avvenga dalla viabilità locale esistente e/o di potenziamento e non direttamente dalla S.S. 43 dir Sarnonico;
• in merito alla variante n. V43 (verde di protezione e mitigazione) che inserisce una fascia di verde di rispetto fra la zona destinata a sosta autocaravan e la S.P. 229 "Mendola – Campi da Golf" si prescrive di integrare l'articolo 20.12 delle Norme tecniche di attuazione con un ulteriore comma avente la seguente forma: "Le sistemazioni a verde, le siepi e le eventuali alberature di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora collocate in fregio alla viabilità provinciale e statale, dovranno comunque rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articoli 26, 27) e dovranno essere soggette a regolare manutenzione che ne contenga l'accrescimento, in modo da non creare pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale sulla rete viaria pubblica.". Analogamente l'art. 16.5 comma 1 al secondo paragrafo è da completare con la seguente precisazione: "[Tra i parcheggi e verso la strada statale deve essere prevista una opportuna sistemazione del verde] nel rispetto delle regole (distanze dal confine stradale ed altezze) stabilite dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione."; la medesima dicitura deve essere aggiunta all'art. 23.3 comma 2 in riferimento al "verde alberato" ivi prescritto;
• in merito alla variante n. V44 (area commerciale e parcheggio privato) si rileva che lo stessa si colloca a ridosso della S.S. 43 dir Sarnonico, di competenza provinciale. Per quanto riguarda l'edificazione si raccomanda di rispettare la normativa vigente, di cui al successivo comma. Infine per quanto riguarda l'innesto con la viabilità provinciale, si prescrive di mantenere inalterata l'attuale conformazione, senza introdurre ulteriori nuovi accessi lungo la S.S. 43 dir. Ciò anche in considerazione del fatto che in fregio al vicino confine con il territorio del Comune di Sarnonico è presente una strada comunale (via Kennedy) lungo la quale potranno essere attestati eventuali nuovi accessi a servizio degli insediamenti e delle infrastrutture previsti dalla variante in argomento. Si precisa altresì che eventuali modifiche ed allargamenti degli accessi esistenti dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Gestione Strade;
• in merito alle varianti n. V5 (agricolo locale), V24 (viabilità locale di potenziamento) si fa presente che tali aree si trovano a ridosso della "Ciclovia della Val di Non". A tal proposito, si invita l'Amministrazione comunale ad approfondire la soluzione progettuale degli interventi, ponendo attenzione al rispetto e salvaguardia dell'utenza ciclistica. Per eventuali informazioni, si chiede di contattare il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie – Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali della P.A.T.;
• in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 4 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;
• indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali,

dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
• per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio". "

La conferenza termina alle ore 11,25

Il Presidente della Conferenza
- arch. Daria Pizzini-

DP

SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

DICHIARAZIONE

con la presente dichiaro che gli elaborati corrispondenti all'allegato C costituenti parte integrante della proposta di delibera 2021-S013-535 sono depositati presso l'Ufficio Deliberazioni.

Visto del Dirigente

- dott. Romano Stanchina -